

A 234 Rf.



Int. # 255

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio e composta degli Onorevoli Senatori:

Cefaly Antonio - Vice Presidente del Senato	Presidente
De Cupis avv. Adriano	Membro ordinario
Dallolio Dott. Alberto	id.
Sinibaldi avv. Tito	id. Relatore
Dorigo avv. Luigi	id.
Pincherle avv. Gabriele	id.
Diena avv. Adriano	id.
Giordani S.E. avv. Domenico	id.
Fratellini avv. Salvatore	id.
ha emanato la seguente	Membro supplente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

- 1°) Marconi Guglielmo fu Giuseppe e Jameson Annetta, nato a Bologna il 25 aprile 1874 e residente in Roma, già Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 2°) Scalini Enrico fu Giovan Battista e fu Rebuschini Gaetana, nato a Dongo (Como) il 15 ottobre 1867 e domiciliato a Milano, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore

del Regno

- 3°) Gavazzi Ludovico fu Giuseppe e fu Sessa Arcangela, nato a Milano il 17 luglio 1857 ed ivi domiciliato, già Consigliere della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 4°) Pogliani Angelo fu Giuseppe e fu Clerici Antonietta, nato a Milano il 14 giugno 1871 e domiciliato a Roma, già Amministratore Delegato della Banca Italiana di Sconto
- 5°) Perrone Mario fu Ferdinando e fu Amati Cleonice, nato in Alessandria il 1° gennaio 1878 e domiciliato a Roma, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 6°) Venzaghi Achille fu Giuseppe e fu Bossi Carolina, nato in Busto Arsizio (Milano) il 5 settembre 1851 ed ivi domiciliato, già Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 7°) Gallazzi Ernesto fu Giovanni e fu Besnati Giulia, nato a Busto Arsizio (Milano) il 16 giugno 1859 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 8°) Coppi Cesare fu Luigi, di anni 58, nato a Tunisi e domiciliato a Roma, già Consigliere della Banca Italiana di Sconto
- 9°) Galimberti Carlo fu Luigi e fu Caterina Verner, nato a Milano il 22 settembre 1859 e ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 10°) Mazzanti Luigi fu Gaetano e fu Virgulti Marianna, nato a Roma il 24 dicembre 1850 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 11°) Rappaport Leo fu Marco, nato a Piteste (Rumania) il 20 luglio 1862 e domiciliato a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 12°) Bertarelli Luigi fu Giuseppe e fu Rotondi Giovanna, nato a Milano il 10 dicembre 1846, ed ivi domiciliato, già Consigliere della Banca Italiana di Sconto

TUTTI AMMINISTRATORI MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE

- 13°) Leonardi Cattolica Pasquale fu Eduardo e fu Giulia Vacca, nato a Napoli il 12 febbraio 1854 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 14°) Borletti Senatore fu Romualdo e fu Baligo Giovanna, nato a Milano

- il 19 novembre 1880 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 15°) Calegari Roberto fu Giovan Battista e di Paganetto Anna, nato a Genova l'11 novembre 1852 e domiciliato a Milano, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 16°) Da Zara Giuseppe fu Moisé e fu Trieste Carolina nato a Padova il 3 febbraio 1855 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 17°) Dreyfus Louis fu Leopoldo, nato a Zurigo (Svizzera) il 6 settembre 1857 e domiciliato a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 18°) Gondrand Francesco fu Luigi e fu Heritier Geromina, nato il 28 Febbraio 1840 a Pont de Beauvoisin (Francia) e domiciliato a Milano, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 19°) Gruss Giuseppe fu Sebastiano, di anni 51, nato a Lautenbach Guebiller (Alsazia) e residente a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 20°) Introvini Leopoldo fu Carlo e fu Crespi Teresa, nato in Busto Arsizio (Milano) il 20 dicembre 1849 e domiciliato in Milano, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 21°) Lazzaroni Luigi fu Paolo e fu Strazza Maria, nato a Saronno il 19 ottobre 1847 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 22°) Mabillean Leopoldo fu Augusto e fu Roos Leopoldina, nato a Bleau-bien (Francia) il 10 ottobre 1858 e residente a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 23°) Medici del Vascello Luigi fu Francesco e fu Rocca Elvina, nato a Potenza il 1° agosto 1881 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 24°) Moretti Giuseppe fu Napoleone e di Papa Rosa, nato a Sansevero (Foggia) il 18 marzo 1873 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 25°) Piacenza Mario fu Felice e di Bozzalla Silvia, nato a Pollone (Novara) il 21 aprile 1884 e residente a Torino, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 26°) Perrone Pio fu Ferdinando e fu Amati Cleonice, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 31 ottobre 1866 e domiciliato in Roma,

- già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 27°) Pozzi Mario Luigi fu Luigi e fu Tosi Francesca, nato a Busto Arsizio (Milano) il 14 agosto 1862 e ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 28°) Rejna Filippo fu Angelo e fu Rampoldi Maria, nato a Saronno il 14 marzo 1854 ed ivi domiciliato, già consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 29°) Solari Luigi fu Girolamo e di Erminia Sapelli di Capriglio, nato a Torino il 27 maggio 1873 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

TUTTI MEMBRI NON APPARTENENTI AL COMITATO CENTRALE

- 30°) Bianchi Vittorio Emanuele fu Lorenzo e fu Massimi Giulia, nato a Roma il 31 luglio 1852 ed ivi domiciliato, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 31°) Bruno Edoardo fu Giuseppe e fu Gallini Luigia, nato a Torino il 1° dicembre 1852 e domiciliato a Quinto a Mare (Genova), già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 32°) Cometti Ottorino di Francesco Cesare e di Zorzi Carolina, nato a Verona il 5 novembre 1876 ed ivi domiciliato, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 33°) Paoletti Emilio fu Carlo e fu Polverini Beatrice, nato a Firenze il 12 ottobre 1869 e domiciliato a Roma, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 34°) Puri Alessandro fu Augusto e di Palomba Rosa, nato a Civitavecchia il 20 luglio 1880, e domiciliato a Genova, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto

SINDACI

- 35°) Canziani Federico fu Giovanni e fu Formetti Luigia, nato a Milano il 21 luglio 1875 e domiciliato a Roma, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 36°) Combe Alfredo fu Edoardo e Cond Aline nato in Beaumont (Svizzera) il 10 gennaio 1863 e domiciliato in Roma, già Contabile Generale della Banca Italiana di Sconto
- 37°) Muratori Nullo di Giovanni e di Grazioli Lucia, nato a Mantova il 9 luglio 1882 e residente a Roma, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 38°) Reali Attilio fu Michele e di Di Mario Adelaide, nato a Roma il

16 aprile 1860, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto

39°) Tucci Ernesto fu Giulio e di Guerini Maria, nato in Alghero (Sassari) il 27 maggio 1879 e domiciliato a Roma, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto

40°) Cantù Gaspare Luigi di Giacomo Antonio e di Castellanza Anna nato a Busto Arsizio (Milano) il 3 gennaio 1875 ed ivi domiciliato, già Direttore Centrale di quella sede della Banca Italiana di Sconto

41°) Wirz Emilio Luigi Leone fu Emilio e di Libersìé Giulia, nato a Lione (Francia) il 25 ottobre 1873 e domiciliato a Parigi, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto

DIRETTORI

42°) Paoletti Ottorino fu Carlo e di Beatrice Polverini, nato a Firenze il 9 agosto 1881 e domiciliato a Roma, agente di cambio
PERSONA NON APPARTENENTE ALLA BANCA

I M P U T A T I

tutti gli amministratori e direttori, meno il Cantù:

a) del delitto previsto dall'art. 863, n. 3, in relazione all'art. 861 capoverso secondo del codice di commercio e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 dicembre 1921, n. 1861, per avere, quali amministratori e direttori della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza del 29 dicembre 1921 del Tribunale di Roma, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L. 25.200.000 pari a un dividendo dell'8 per cento sulle azioni;

b) del delitto previsto dagli art. 863, primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella suddetta rispettiva qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto la somma di L. 1.269.612,13 quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920, e la somma di L. 566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai direttori, e vice direttori della Banca, e divisa per un ammontare complessivo di lire 286.439,15 tra il Canziani, il Tucci, il Reali, il Wirz, il Muratori ed il Combe;

c) del delitto previsto dagli art. 863 primo capoverso, 860, 861

secondo capoverso codice di commercio e 10 ultima parte del R. decreto legge 28 dicembre 1861, per avere, nella suindicata loro qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, tra il novembre del 1920 e il dicembre del 1921, varie somme per rimborsare amministratori, sindaci e funzionari della Banca del prezzo delle azioni nominative della Banca Italiana di Sconto da costoro possedute; le quali azioni, dopo essere state tramutate al portatore, figuravano, direttamente o per interposta persona, vendute alla Banca Italo-Caucasica, mentre realmente il prezzo di acquisto era sborsato dalla Banca di Sconto;

d) del delitto di agiotaggio continuato, previsto dagli art. 79 e 293 del codice penale per avere in Roma, in più volte, con atti esecutivi della medesima risoluzione, fino al 28 dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare, o prendere a riporto, una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Ottorino Paoletti, per conto della Banca Italo-Caucasica che serviva da prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni;

e) del delitto previsto dagli art. 861 prima parte, 863 prima parte, 856, numeri 2, 3, 4 e 146 del codice di commercio, e 10 prima parte del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere determinato per loro colpa il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo consumato una notevole parte del patrimonio dell'Istituto in partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; per avere, particolarmente negli ultimi tempi, sollecitato, con promessa d'interessi assai remunerativi, l'affidamento di titoli e denaro in deposito, allo scopo di procurarsi fondi per evitare il fallimento della Banca; per avere omesso, allorché il capitale sociale si trovò diminuito di un terzo e poi di due terzi, di convocare i soci allo scopo di reintegrarlo o limitarlo alla somma rimanente; e per avere, dopo la cessazione dei pagamenti, pagato alcuni creditori a danno della massa;

I MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE INOLTRE:

f) del delitto previsto dagli art. 863, n. 4, 860, 861, secondo capoverso codice di commercio e 10 R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere prelevato a loro favore, dall'attivo della Banca di

Sconto, la somma di L. 360.000 attribuendosela come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di L. 100.000 ad essi assegnato dall'assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità dello Statuto Sociale.

I SINDACI:

a) di concorso nel delitto di distribuzione di dividendi insussistenti ascritto agli amministratori e ai direttori centrali della Banca di Sconto, per avere nella loro relazione sul bilancio del 1920 affermato che, dall'esame di esso e dagli accertamenti eseguiti, la somma proposta per la ripartizione come dividendo ai soci, corrispondeva ad utili realmente conseguiti (art. 63, codice penale, 863, n. 3, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 Decreto-legge 28 dicembre 1921 n. 1861);

b) di concorso nel delitto di distrazione di attivo ascritto agli amministratori e direttori centrali, per avere nella loro relazione sul bilancio del 1920 affermato che, dall'esame di esso e dagli accertamenti eseguiti, l'ammontare degli utili da cui dovevano detrarsi le percentuali assegnate agli amministratori e direttori era stato realmente conseguito (art. 63 codice penale, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n. 1861);

c) di concorso nel delitto di distrazione di attivo ascritto come nella stessa lettera c) agli amministratori e direttori, per averne resa possibile l'esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, alla distrazione di quelle somme e taluno di essi, come il Paoletti, profittandone anche direttamente (art. 63 codice penale, 863 primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 R. Decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861);

d) di concorso nel delitto di agiotaggio ascritto come nella lettera d) agli amministratori, per averne reso possibile l'esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, all'esercizio di quelle manovre fraudolenti e taluno anzi, come il Paoletti favorendole direttamente a mezzo del proprio fratello Ottorino, agente di cambio (art. 63 codice penale e art. 293 stesso codice).

IL CANTU':

del reato previsto dagli art. 861 prima parte, 863 prima parte, 856 n. 2, del codice di commercio e 10 del R. Decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, per aver concorso a determinare con la sua colpa il pro-

cedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo, nella sua qualità di Direttore della Sede della Banca in Busto Arsizio, consumato una notevole parte del capitale sociale in finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti.

IL PAOLETTI OTTORINO:

Di aggioaggio continuato, ai termini degli art. 79 e 293 del codice penale, per avere in Roma, in più volte e fino al 28 dicembre 1921, con atti esecutivi della stessa risoluzione, prodotto in Borsa un aumento sul prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, acquistando o prendendo a riporto, nella sua qualità di agente di cambio, una ingente quantità di detti titoli per conto della Banca Italo-Caucasica, che egli sapeva essere la prestanome della Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni.

L A C O M M I S S I O N E

Letta la sentenza 1° Giugno 1923 della Commissione permanente di istruzione; (4. aut. # 251) -

Letti gli atti relativi alle opposizioni prodotte, contro la sentenza stessa, dal Pubblico Ministero, dalla Parte Civile Banca Nazionale di Credito, liquidatrice della Banca Italiana di Sconto e dagli imputati Combe Alfredo, Pogliani Angelo, Scalini Enrico, Gavazzi Ludovico, Venzaghi Achille, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo e Bertarelli Luigi;

Udita la relazione del Senatore Delegato On. SINIBALDI;

Udito il Pubblico Ministero;

RITIENE IN FATTO:

Che il 31 Dicembre 1914, per i rogiti del Notaio Capo di Roma, si costituiva la Società Anonima "Banca Italiana di Sconto" con un capitale azionario di 15.000.000 di lire.

Che, contemporaneamente, il nuovo Istituto assorbiva (1° gennaio 1915) la Banca di Credito Provinciale e portava il proprio capitale a

50 milioni	
successivamente nel 1916 il capitale saliva a	70 "
" " 1917 " " " "	180 "
" " 1919 " " " "	315 "

Il rapidissimo aumento era imposto in parte dalla svalutazione progressiva della moneta, ma corrispondeva anche all'incremento notevolissimo che gli amministratori dettero subito al movimento di affari

dello Istituto che presto prese posto fra i primi del genere e corrispondeva - è giusto e doveroso notarlo - alla larghezza con cui la Banca di Sconto finanziò, in momenti gravissimi per la Nazione, le industrie belliche, a cominciare dal Gruppo Ansaldo, le cui benemeritenze, prima e dopo la ritirata sul Piave, sono abbastanza note e risultano luminosamente nella istruttoria per le deposizioni dei più illustri capi del nostro Esercito. Si deve però anche notare che se la Banca di Sconto è benemerita per la fiducia riposta nel successo delle nostre armi, non incontrò, nel periodo bellico ed a causa degli accennati finanziamenti, perdite; ma anzi realizzò notevolissimi benefici perché le industrie di guerra risposero in genere ampiamente al fido accordato e lo stesso Gruppo Ansaldo, del quale tanto si è parlato a proposito della crisi del Banco di Sconto, aveva al 25 Febbraio 1919, subito dopo l'armistizio, una esposizione complessiva verso la Banca di Sconto non eccedente i 250 milioni, mentre alla fine del 1921, quando fu concessa la moratoria, l'esposizione era salita a 750 milioni.



Non nella guerra dunque, o almeno non direttamente nella guerra, debbono ricercarsi le cause della crisi della Banca di Sconto, ma nei criteri con cui essa fu diretta ed amministrata nel periodo post-bellico; nella errata valutazione dei fenomeni economici che si verificarono in quel periodo; nella crisi industriale, forse prevedibile, ma resa a dismisura più grave da alcuni fattori politici non prevedibili, fra cui culminò l'occupazione delle fabbriche, ed in genere nello stato di incertezza, di confusione, nel disorientamento generale che accompagnò quella esplosione anarcoide.

Si è voluto accennare senz'altro alle condizioni generali che in qualche modo concorrono a spiegare la gravità del disastro della Banca di Sconto, ma non s'intende assegnare ad esse maggior valore di quello che abbiano e soprattutto si esclude recisamente che una oculata ed onesta amministrazione non potesse superare le difficoltà del momento.

Stanno contro gli amministratori della Banca di Sconto i molteplici elementi risultanti dalla istruttoria di una gestione fantasticamente aleatoria del denaro alla Banca affidato dal lavoro e dal risparmio di tante migliaia di correntisti e depositanti; sta la creazione artificiosa di enti e di affari in cui il rischio della Banca era enorme, e certo solo il beneficio personale dei suoi amministratori.

La Banca di Sconto non si limitava a finanziare iniziative indu-

striali serie ed oneste che dessero, per il capitale in esse investito e per la competenza di chi le immaginava e le attuava, garanzie positive di buon fine del credito ad esse concesso; la Banca di Sconto dava essa vita a Società industriali e commerciali di ogni genere; molte volte ne forniva per intero, o quasi per intero, il capitale azionario e le finanziava al di là di ogni ragionevole limite; limite che avrebbe dovuto esser fissato con severo accorgimento dagli amministratori della Banca, i quali invece entravano essi o facevano entrare gli alti impiegati della Banca nei Consigli di Amministrazione delle Società finanziate e molte volte li presiedevano, cosicchè si trovavano ad essere nello stesso tempo creditori come amministratori della Banca di Sconto e debitori come amministratori di tali filiazioni spurie del grande Istituto e lucravano le percentuali di utili presso l'una e presso le altre !

Il Comm. Pogliani, Amministratore Delegato della Banca di Sconto, faceva parte dei Consigli di Amministrazione di 70 Società industriali quasi tutte da essa finanziate; ed in proporzione molto minore, ma pur sempre notevole, anche gli altri amministratori incorsero nello stesso deplorabilissimo errore che in una riforma delle nostre leggi commerciali dovrebbe essere represso da categoriche sanzioni. Uno dei Direttori Centrali, il Tucci, era membro a sua volta di 24 Consigli di Amministrazione, fra cui quello della Cito-Cinema, dove era Vice-Presidente e che è segnata fra le insolventi verso la Banca di Sconto per 50 milioni.

Delle 70 Società, nei cui Consigli aveva parte il Comm. Pogliani, (come Presidente in 27, come Vice-Presidente in 3, come Consigliere in 40) più della metà appaiono, alla fine del 1921, debitrici insolventi della Banca di Sconto per una perdita presunta di circa 300 milioni.

In questa deplorabile ^{d'interessi} confusione, contraddittori, essendo la contraddizione non solo fra gli interessi collettivi delle varie Società, ma anche fra questi e gl'interessi privati degli amministratori, costoro perdettero ogni senso di misura e tutto credettero lecito nella gestione delle enormi somme affidate dal risparmio nazionale alla Banca di Sconto.

Molti degli enti industriali finanziati dalla Banca di Sconto avevano costituito il loro capitale in modo fittizio, mediante la così detta catena delle Società, per cui, costituita una prima Società con un determinato capitale azionario interamente versato, si costituiva dagli

stessi azionisti della prima una seconda Società, versando in parte azioni della prima in luogo di denaro, poi una terza versando azioni della prima e della seconda e così di seguito.

Quanto questo sistema diminuisse la solidità dei vari enti ben si comprendeva e vollero ignorarlo solo gli amministratori della Banca di Sconto, che pur conoscevano perfettamente, per farne parte, ciò che si passasse nei vari Consigli di Amministrazione.

E' tipica la situazione del Gruppo Ansaldo, quale venne esposta fin dall'ottobre 1921 in una relazione Montelatici e Baccani al Direttore della Banca d'Italia (vol. XV bis fol. 35 - vol. XVII bis fol. 92 e 93) dalla quale, per amore di esattezza, è bene trascrivere:

"Il "Gruppo Ansaldo" è costituito dalle quattro Società:

"GIO. ANSALDO & C. capitale 500 milioni

"ANSALDO SAN GIORGIO capitale 50 milioni

"SOC. NAZIONALE DI NAVIGAZIONE capitale 150 milioni

"TRANSATLANTICA ITALIANA capitale 100 milioni"

"Come abbiamo accennato in principio, il capitale azionario complessivo delle 4 Società costituenti il "Gruppo Ansaldo" ammonta a 800 milioni; di essi ben 517 sono posseduti dalle stesse Società costituenti il Gruppo, così:

"la Gio: Ansaldo & C. possiede una massa di titoli della -Società Nazionale di Navigazione-, della -Transatlantica- e dell'-Ansaldo San Giorgio- per il complessivo valore nominale di lire 199.300.000.

"la Società Nazionale di Navigazione ha titoli della -Ansaldo- della -Transatlantica- e della -Ansaldo San Giorgio- per nominali lire 299.600.000

"e finalmente, la Società Ansaldo San Giorgio possiede azioni della -Nazionale di Navigazione- per lire 18.000.000

"Pertanto, il capitale effettivo collocato presso terzi, si riduce a 283 milioni, di cui una parte si dice posseduta personalmente dai Signori Perrone e da loro parenti ed amici."

E' pure del periodo post-bellico la grande estensione delle operazioni della Banca di Sconto mediante creazione di numerosissime filiali e sedi in Italia ed all'Estero, molte delle quali non rendevano per quello che costavano di spese; alcune facevano affari aleatori ed accordavano finanziamenti in quasi sicura perdita con singolare indi-

pendenza dagli organi direttivi centrali, tutte erano causa di continuo aumento di personale e di notevolissimo dispendio anche per sovvenzioni ed elargizioni prodigate, con regale munificenza, dovunque la Banca di Sconto portava la sua azione. Sono tipici gli esempi delle filiali del Brasile che speculavano arditamente sui cambi con risultati che si sono palesati disastrosi e della Sede di Busto Arsizio dove i fidi accordati a Ditte di nessuna solvibilità erano così enormi che sorse perfino il dubbio se quella Sede non percepisse illeciti proventi per la sua compiacente liberalità.

Relativamente all'aumento delle spese è opportuno rilevare la loro impressionante progressione che avrebbe dovuto mettere sull'avviso se non gli amministratori, volontariamente ciechi, almeno i Sindaci e gli azionisti.

L'aumento progressivo delle spese di amministrazione in quattro anni risulta dal seguente specchio in cui le dette spese sono poste a confronto con il totale delle spese bilanciate comprendenti naturalmente, oltre a tutti gli interessi passivi, anche gli utili accertati e distribuiti.

1917	totale spese e perdite milioni	38	-	spese amm.ne milioni	11	cioè	29 %
1918	" " " " " " milioni	71	-	" " " " " " milioni	23	"	30 %
1919	" " " " " " milioni	129	-	" " " " " " milioni	43	"	33 %
1920	" " " " " " milioni	163	-	" " " " " " milioni	78	"	48 %

il quale 48 % sale al 50 %, ed oltre, per l'omissione di cui si dirà appresso di una somma di 4 milioni dovuta agli impiegati e non prevista in bilancio.

Nelle spese di amministrazione non entravano solamente gli stipendi agli impiegati (il complesso degli stipendi si aggirava nel 1920 intorno ai 57 milioni) e le altre spese indispensabili all'esercizio dell'industria bancaria, ma sovvenzioni e liberalità di ogni genere, non esclusi sussidi a periodici anche politici, con lo scopo confessato di renderli benevoli verso l'Istituto che sentiva crescere intorno a sé la diffidenza e le ostilità.

Gli Amministratori, che fin dal 1920 avevano cominciato a fare acquistare in borsa le azioni della Sconto per sostenerne il corso contro una asserita campagna ribassista, credettero di far fronte alla bufera ostentando un superbo ottimismo, in occasione della presentazione del bilancio dell'esercizio del 1920, nel quale denunciarono ai soci un

utile netto di 35.740.303 proponendo la distribuzione di un dividendo dell'8 %.

"Questa, si legge nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 Febbraio 1921, è la migliore risposta alla subdola e perfida campagna denigratrice che da ignoti nemici si è di recente organizzata contro il nostro Istituto, della quale purtroppo si sono risentiti parziali effetti dallo scorso gennaio ad oggi."

Ed i Sindaci, che, se non per abitudine o dovere di ufficio, almeno per eliminare i dubbi necessariamente sorgenti da affermazioni così gravi, avrebbero dovuto portare più attento e più rigoroso esame sulle condizioni reali dell'Istituto e sugli effetti della così detta campagna denigratrice, nulla videro; non le perdite occultate come quelle già verificatesi sui cambi, non le posizioni di moltissimi debitori dello Istituto divenute insostenibili con probabile, ed in molti casi certa, perdita del credito, non le svalutazioni insufficienti, non la voragine sempre aperta di qualche sede disastrosamente amministrata, non finalmente l'ingiustificata omissione di alcune rilevanti partite di spese; essi si limitarono alla espressione dello invariabile consuetudinario compiacimento per le magnifiche risultanze del bilancio e per le benemeritenze degli amministratori.

Scrivono i sindaci nella loro relazione del 21 Febbraio 1921:

"L'analisi dell'azione dell'Istituto, intensa, laboriosa e pronta nell'agevolare, accanto al movimento dei traffici, le sane iniziative industriali del nostro Paese, la dimostrazione dell'incremento ininterrotto e magnifico in ogni ramo della sua attività, Vi sarà data con la chiara e diligente Relazione del Vostro Consiglio di Amministrazione. A noi, che abbiamo seguito, con la scrupolosa cura impostaci dal sentimento del dovere, il multiforme e complesso lavoro attraverso le scritture e nell'immediato e frequente contatto con le consistenze materiali, spetta il dichiarare che il bilancio rispecchia nel modo più sincero e fedele la realtà, e che i suoi risultati saldi e sicuri sono frutto di una valutazione ispirata a criteri di rigidezza e di cautela amministrativa."

Così nell'adunanza degli azionisti del 9 marzo 1921 fu approvato, con entusiastico plauso, il bilancio del 1920 e si entrò, senza possibilità di salutare pentimento, nella via che doveva condurre al disastro.

E' doveroso infatti riconoscere che sono in parte giuste le osservazioni che gli imputati e i loro difensori fanno, tentando di scagionarsi dalla imputazione di aver distribuito dividendi manifestamente insussistenti.

E' vero che all'epoca della formazione del bilancio - Febbraio 1921 - l'esposizione del Gruppo Ansaldo (vol. IV° fol. 107) era di 611 milioni e salì a 752 nel corso del 1921;

è vero che il Gruppo Ansaldo presentava splendide possibilità di avvenire industriale, in vista delle quali il fido di 611 milioni poteva non sembrare eccessivo e almeno non tale da far prevedere una grande perdita;

è vero che intorno alle peripezie delle aziende Ansaldo, durante il 1921, molte cose furono dette che potrebbero spostare notevolmente alcune responsabilità morali e politiche;

è vero finalmente che altre aziende, i cui debiti dovettero essere svalutati nel 1922, erano anch'esse in condizioni differenti alla fine del 1920;

ma, insieme a tutto ciò, è pur vero che alcune perdite furono occultate, alcuni utili falsamente enunciati, parte delle riserve consumate per poter distribuire un lauto dividendo con lo scopo evidentissimo ed apertamente illegittimo, anche se umanamente giustificabile, di sostenere artificiosamente il credito dello Istituto e con la conseguenza di renderne infinitamente più grave la catastrofe quando lo inganno teso alla buona fede degli azionisti e del pubblico fallì.

Non è lecito indulgere all'artificio ed al dolo che in fondo, non ostante le abili difese, è quasi confessato, per la ragione che le condizioni della Banca di Sconto non erano alla fine del 1920 così disastrose come furono descritte; ciò può ammettersi facilmente, ma rende anzi più grave la colpa degli amministratori che, con l'artificiosa compilazione del bilancio, spinsero definitivamente l'Istituto nella via della rovina, mentre con un vigoroso colpo di timone, tagliando il marcio, riducendo le spese, sopprimendo i dividendi e soprattutto cambiando molte persone, poteva ancora esser salvato; dacché sempre si verificò che la via retta e sincera, così negli affari come nella politica, non solo è la più onesta, ma anche la più utile.

Il mendace bilancio condusse la Banca di Sconto a vivere di espedienti, taluni dei quali rovinosi ed immorali, quali quelli di solleci-

tare da ogni parte depositi di titoli a comodato, pur sapendo che tale contratto non si prestava all'uso che dei titoli voleva fare la Banca, e pagando gravosissimi interessi perché aumentati del premio ai comodanti.

Indusse anche gli amministratori a sostenere artificiosamente, con enormi sacrifici dell'Istituto, con inganno alla buona fede del pubblico, con aperta violazione delle leggi penali, il corso dei titoli della Banca di Sconto.

Nel secondo semestre del 1921, aggravandosi sempre più le condizioni della Sconto, ne fu tentato il salvataggio costituendo un consorzio tra gli Istituti di emissione ed i tre maggiori Istituti di credito privato per sovvenire la Banca di Sconto fino all'importo di 600 milioni, dei quali 300 dovevano essere garantiti da titoli. In realtà, narra il Comm. Stringher (vol. IV° fol. 78) le sovvenzioni si arrestarono a 424 milioni perché ad un certo momento l'esame della situazione indusse i consorziati a ritenere che anche con ulteriori sovvenzioni, nel limite dei 600 milioni, la Banca non si sarebbe salvata.

Fallito questo tentativo non restava che il fallimento il quale fu evitato per volontà del Governo che con Decreto-legge 28 Dicembre 1921 n. 1861 richiamò in vigore per le Anonime aventi un capitale superiore a 5 milioni l'istituto della moratoria che infatti la Banca di Sconto chiese ed ottenne con sentenza del Tribunale di Roma del 30 Dicembre 1921.

A seguito delle prime indagini compiute sulle cause del dissesto della Banca di Sconto venne promossa azione penale a carico di 29 membri del Consiglio di Amministrazione, dei quali 12 appartenenti al Comitato Centrale e gli altri 17 non appartenenti al Comitato Centrale, nonché a carico di 5 sindaci, di 7 Direttori della Banca di Sconto e di un agente di cambio non appartenente alla Banca, tutti come alla epigrafe per le imputazioni superiormente elencate.

E, poiché fra gli imputati si trovavano i Senatori Marconi, Gavazzi, Scalini e Leonardi Cattolica, gli atti furono trasmessi al Senato che venne costituito in Alta Corte di Giustizia con ordinanza del suo Presidente in data 8 Aprile 1922.

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte emise, dopo accurata istruttoria, con decisione 1° Giugno 1923, le pronunzie seguenti:

I°.

"Quanto all'imputazione (di cui nel capo alla lettera e) dei delitti attribuiti agli amministratori e ai direttori centrali preveduti dagli art. 861 prima parte, 863 prima parte, 856, n. 2°, 3°; 4° e 146 del cod. di comm.; e 10 prima parte del R. Decreto legge 28 dicembre 1921, n. 1861, per aver determinato per loro colpa il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo consumato una notevole parte del patrimonio dell'Istituto in partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; per avere, particolarmente negli ultimi tempi sollecitato con promessa d'interessi assai remunerativi l'affidamento di titoli e denaro in deposito allo scopo di procurarsi fondi per evitare il fallimento della Banca; per avere ommesso, allorché il capitale sociale si trovò diminuito di un terzo e poi di due terzi, di convocare i soci allo scopo di reintegrarlo o limitarlo alla somma rimanente; e per avere, dopo la cessazione dei pagamenti, pagato alcuni creditori a danno della massa; e

"Quanto alla imputazione del delitto attribuito al Direttore della sede della Sconto in Busto Arsizio sig. Cantù Gaspare Luigi, e preveduto dagli art. 861 prima parte, 863 prima parte, 856, n. 2 del cod. comm. e 10 del R. Decreto-legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere concorso a determinare, con la sua colpa, il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto avendo, nella sua qualità di Direttore della sede della Banca in Busto Arsizio, consumato una notevole parte del capitale sociale in finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti;

"dichiara non farsi luogo a procedimento per estinzione della azione penale, in applicazione del R. Decreto d'amnistia 22 dicembre 1923, n. 1641 (articolo n. 1).

II°.

"Quanto alla imputazione (di cui nel capo alla lettera c) del delitto attribuito agli amministratori e ai direttori centrali, e preveduto dagli art. 863 primo capoverso 860, 861 secondo capoverso del codice di commercio e 10 ultima parte del R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella suindicata loro qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, tra il novembre 1920 e il dicembre 1921, varie somme per rimborsare amministratori, sindaci e funzionari della Banca del prezzo delle azioni nominative della Banca

"Italiana di Sconto, da costoro possedute, le quali azioni, dopo essere state tramutate al portatore, figuravano, direttamente o per interposta persona, vendute alla Banca Italo-Caucasica, mentre realmente il prezzo di acquisto era sborsato dalla Banca Italiana di Sconto;
"e

"Quanto alla imputazione di concorso in tale delitto, attribuito ai sindaci, per averne resa possibile la esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, alla distrazione di quelle somme, e taluno di essi, come il Paoletti, profittandone anche direttamente;

"Dichiara non farsi luogo a procedimento per insussistenza del fatto enunciato nella imputazione e quindi di concorso, nel fatto stesso, attribuito ai sindaci.

III°.

"quanto alla imputazione dei delitti di distribuzione di dividendi insussistenti e di distrazione di attivo (di cui nei capi alle lettere a e b), attribuiti agli amministratori e ai direttori centrali, e alla imputazione di concorso in tali delitti attribuiti ai sindaci;

"Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia degli amministratori Signori: Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo, Scalini Enrico, e del Direttore Centrale sig. Combe Alfredo, quali imputati:

"1. del delitto preveduto dall'art. 863, n. 3 in relazione allo art. 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10 ultima parte del R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella loro rispettiva qualità di amministratori e direttore centrale della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza 29 dicembre 1921 del Tribunale di Roma, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L. 35.200.000, pari a un dividendo dell'8 % sulle azioni;

"2. del delitto preveduto dagli art. 863, primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10, ultima parte, del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere, nella suddetta loro ri-

"spettiva qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, la somma di L.1.269.613,13, quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920 e la somma di L.566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai direttori, condirettori e vicedirettori della Banca;

"Dichiara ~~per~~ non farsi luogo a procedimento riguardo agli amministratori Signori: Marconi Guglielmo, Perrone Mario, Leonardi Cattolica Pasquale, Borletti Senatore, Callegari Roberto, Da Zara Giuseppe, Dreyfus Louis, Gondrand Francesco, Gruss Giuseppe, Introini Leopoldo, Lazzaroni Luigi, Mabillean Leopoldo, Medici del Vascello Luigi, Moretti Giuseppe, Piacenza Mario, Perrone Pio, Pozzi Mario, Reina Filippo, Solari Luigi; riguardo ai sindaci Bianchi Vittorio Emanuele, Bruno Edoardo, Cometti Ottorino, Paoletti Emilio, Puri Alessandro; e riguardo ai direttori centrali Muratori Nullo, Reali Attilio, Tucci Ernesto, Wirz Emilio, e Canziani Federico perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato;

IV°.

"Quanto alla imputazione del delitto di agiotaggio continuato (di cui nel capo alla lettera d) attribuito agli amministratori, ai direttori centrali e all'agente di cambio sig. Paoletti Ottorino, preveduto dagli articoli 79 e 293 del cod. pen. per avere in Roma, in più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal giugno 1920 fino al dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Paoletti Ottorino, per conto della Banca Italo Caucasica, che serviva di prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni; e

"quanto alla imputazione di concorso in tale delitto attribuito ai sindaci, per averne resa possibile l'esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, all'esercizio di quelle manovre fraudolenti;

"Dichiara non farsi luogo a procedimento riguardo a tutti gli imputati perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato.

V°.

"Quanto alla imputazione del delitto di prelevamento doloso (di cui nel capo alla lettera f) attribuito agli amministratori membri

"del Comitato Centrale;

"Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia
"dei Signori: Marconi Guglielmo, Pogliani Angelo, Venzaghi Achille,
"Perrone Mario, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto,
"Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo,
"e Scalini Enrico; quali imputati del delitto preveduto dagli art.
"863 n.4, 860 e 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10 R. De-
"creto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per avere, nella loro qualità
"di amministratori e componenti il Comitato Centrale della Banca I-
"taliana di Sconto, prelevato a loro favore, dall'attivo della Ban-
"ca, la somma di L.360.000, attribuendosela come ulteriore compenso
"per l'esercizio 1920, oltre quello di L.100.000 ad essi assegnato
"dall'assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità
"dello Statuto Sociale."

Contro la decisione della Commissione istruttoria furono ele-
vate, innanzi questa Commissione d'accusa competente a norma dello
art.19 del Regolamento Giudiziario del Senato, opposizioni:

I° - Con ricorso 20 Luglio 1923 presentarono opposizione le
parti civili:

a) Petroni avv. Ottorino, in rappresentanza:

1°) del Comm. Domenico Gidoni, quale Presidente del Consiglio
di amministrazione della Banca Nazionale di Credito, liquidatrice
della Banca Italiana di Sconto, (mandato speciale 18 luglio 1923
con autentica del Dott. Paolo Castellini, che si produce)

2°) dell'On. Avv. Amedeo Sandrini, quale Sindaco per la liqui-
dazione della Banca Italiana di Sconto (mandato speciale 19 Luglio
1923 con autentica del notaio Dott. Paolo Castellini, che si produ-
ce);

II° - Bruno Comm. Francesco, quale Vice Presidente del Consi-
glio di amministrazione della B.N.C., liquidatrice della B.I.S., e
dal medesimo delegato a sostituire il Comm. Guido Pedrazzini, dimis-
sionario (estratto dal verbale dell'adunanza 8 Luglio 1923 di detto
Consiglio per atti del notaio Dott. Paolo Castellini, che si produ-
ce);

III° - Boncinelli Prof. Dott. Ettore;

IV° - Donvito Comm. Rag. Pietro;

V° - Lalia Comm. Rag. Antonino;

VI° - Rosboch Comm. Prof. Ettore;

il III°, IV°, V°, e VI° quali Sindaci per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto.

Per i seguenti motivi:

"1°) Se la responsabilità di qualcuno degli Amministratori, (Marconi, Piacenza, Perrone Mario, Gruss, Dreyfus, Solari) per la distribuzione di dividendi insussistenti e per la distrazione dall'attivo di somme corrispondenti alle percentuali di utili inesistenti appare di natura meramente civile per non avere i detti amministratori concorso col loro voto alla approvazione del bilancio per l'esercizio 1920, per converso non può escludersi la penale responsabilità in ordine ai fatti stessi di tutti gli altri amministratori i quali dalla impugnata sentenza sono stati, come sopra, prosciolti dalle relative imputazioni.

"L'art. 863 del codice di commercio vuole la punizione di tutti gli amministratori e direttori, nessuno escluso, i quali abbiano dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti ed abbiano con ciò diminuito il capitale sociale.

"Ora la sentenza impugnata ha esplicitamente ammessa e riconosciuto la manifesta insussistenza dei dividendi distribuiti per l'esercizio 1920 dalla Banca Italiana di Sconto, e dopo ciò la Ecc.ma Commissione d'istruzione non poteva esimersi dal rinviare al giudizio dell'Alta Corte tutti gli amministratori, anche non appartenenti al Comitato Centrale, i quali, giusta le risultanze processuali, concorsero a deliberare l'approvazione del bilancio 1920 e le conseguenziali distribuzioni di dividendi e percentuali insussistenti.

"La minore intensità della loro attività gestionale, e un'asserita loro specifica minore competenza di fronte a quelle degli Amministratori membri del Comitato Centrale, non sono considerazioni bastevoli a far ritenere in loro il difetto di scienza della falsità del bilancio, dappoiché (a tacere per ora ogni altro rilievo) nessuno degli amministratori poteva ignorare che la situazione della Banca era già da tempo seriamente preoccupante per il concorso di varie cause tra le qua-

"li è da annoverare la crisi industriale in genere e più specialmen-
"te (come è detto nella stessa sentenza impugnata) la crisi di quelle
"industrie finanziate dalla Sconto o nelle quali essa trovavasi altri-
"menti impegnata. E la conoscenza di tale situazione della Banca poneva
"in grado tutti gli amministratori i quali non volessero di proposito
"chiudere gli occhi dinanzi alla realtà, di intendere come le troppo
"rosee risultanze di quel bilancio fossero in contrasto palese con la
"situazione medesima.

"A distruggere la efficacia di così gravi emergenze processuali,
"sarebbe in ogni caso indispensabile da parte di ciascuno dei nomina-
"ti amministratori una prova rigorosa di speciali circostanze atte a
"convincere che egli fosse stato tratto in inganno circa la verità del-
"la situazione rispecchiata dal bilancio, ed avesse perciò agito in
"buona fede: prova questa che da nessuno è stata fornita nel corso del-
"la istruttoria, e che comunque dovrebbe essere opportunamente vaglia-
"ta nel pubblico dibattimento.

"2°) Nei riguardi del Direttore Centrale Canziani Federico, la
"sua responsabilità penale in ordine alle stesse imputazioni di cui
"al numero precedente, emerge dalla considerazione dell'ufficio diret-
"tivo da lui effettivamente coperto e adempiuto, e che lo poneva in
"condizione di dovere necessariamente conoscere e seguire molto da vi-
"cino la gestione della Banca, e di conseguenza non ignorarne la vera
"situazione economica, finanziaria e patrimoniale, al che va aggiunta
"la circostanza, riconosciuta dalla sentenza impugnata, che egli fornì
"una parte degli elementi per la compilazione del bilancio.

"3°) Le prove raccolte non autorizzavano il provvedimento di as-
"soluzione nei confronti dei Sindaci i quali falsamente attestarono
"di avere, in seguito ad accurato esame, controllato la verità e since-
"rità del bilancio e la reale esistenza degli utili, concorrendo per
"tal modo cogli Amministratori e Direttori a trarre in inganno l'assem-
"blea dei soci e i terzi interessati.

"Né la responsabilità penale dei sindaci può essere caratterizza-
"ta siccome meramente colposa tanto nell'ipotesi di effettivamente
"compiuta, quanto anche nell'ipotesi di volutamente omessa revisione
"di bilancio.

"4°) L'acquisto delle azioni Sconto, avvenuto principalmente
"per opera degli imputati Fogliani e Paoletti Ottorino, come al
"relativo capo d'imputazione, costituisce il reato di aggio
"continuato, consistendo il mezzo fraudolento nella circostanza
"di essersi serviti come prestanome, per l'acquisto o il riporto
"delle azioni, della Banca Italo-Caucasica.

"Ad ogni modo, in linea strettamente subordinata è da notare
"che la sentenza impugnata, avendo ritenuto che gli imputati suddet-
"ti acquistarono o riportarono le azioni a nome della Banca Italo
"Caucasica allo scopo di eludere il divieto di cui all'art. 144 del
"codice di commercio, aveva con ciò dimostrato la loro precisa co-
"scienza e volontà di violare la legge penale, e per conseguenza
"non poteva ritenere che il fatto costituisse semplicemente un rea-
"to colposo e come tale coperto dalla amnistia."

Adi 21 Luglio 1923 ricorreva pure il Procuratore Generale
deducendo:

I.

"Arbitraria, illegale e costituente violazione degli art. 63
"cod. pen. e 863 cod. comm. è la distinzione, introdotta nella sen-
"tenza, tra amministratori, che facevano parte, e amministratori,
"che non facevano parte del Comitato Centrale, per dedurre che, pur
"avendo tutti (meno l'on. Marconi, il vice presidente Mario Perro-
"ne e i consiglieri Gruss, Dreyfus, Piacenza e Solari) volontaria-
"mente concorso con l'opera e col consiglio nell'esecuzione dello
"stesso fatto, costituente il reato preveduto nell'art. 863, n. 3°,
"cod. comm. - i primi soltanto siano penalmente responsabili di un
"fatto doloso ed i secondi di un fatto colposo.

"Sono principi di ragion giuridica universale: che tutti colo-
"ro che concorrono in uno stesso reato, siano tutti responsabili di
"esso, come se ciascuno l'avesse commesso da solo; che in questa so-
"lidarietà, tutta speciale al diritto punitivo, si distinguono due
"categorie di compartecipi, l'una dell'autore principale e dei cor-
"rei esecutori e cooperatori immediati, se più persone concorrano
"in un medesimo reato, l'altra dei complici, per differenziare tra
"loro il grado della responsabilità penale, secondo la misura del

"rispettivo volere ed operare.

"Questi sono principi perspicuamente formulati negli art. 63 e 64 cod. pen. il primo dei quali dichiara che, quando più persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace a la pena stabilita per il reato commesso.

"Il reato preveduto nell'art. 863, n. 3°, cod. comm. si commette col fatto di avere gli amministratori e direttori di una società in accomandita per azioni od anonima, nel caso di fallimento, dato a i soci dividendi manifestamente non sussistenti ed avere con ciò diminuito il capitale sociale. Ma questo fatto fu volontariamente commesso dagli amministratori, che facevano parte, e da gli amministratori, che non facevano parte del Comitato Centrale d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto (meno l'on. Marconi, il vice presidente Mario Perrone e i consiglieri Gruss, Dreyfus, Piacenza e Solari) perché tutti intervennero a l'adunanza del 3 Febbraio 1921, nella quale a voti unanimi e senza alcun dissenso dei 30 membri presenti fu approvato il bilancio dell'esercizio 1920.

"Dunque non è logico e non è giuridico supporre che di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, i quali vollero ed eseguirono concordemente lo stesso fatto, alcuni soltanto siano imputabili di reato doloso ed altri di reato colposo.

"A norma dello statuto della B.I.S. il Comitato Centrale era un organo dell'amministrazione dell'Istituto; ma questa norma di amministrazione non può menomamente derogare a la disposizione di diritto pubblico contenuta nell'art. 863, n. 3°, cod. comm. che dichiara dover esser puniti per un reato doloso, nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori, nessuno escluso od eccettuato, se hanno dato a i soci dividendi manifestamente non sussistenti ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale.

"La sentenza impugnata ritiene provato il fatto della insussistenza, obbiettivamente manifesta, dei dividendi dati a i soci per l'esercizio 1920 col fatto che gli amministratori, intervenuti a l'adunanza del 3 Febbraio 1921, ad unanimità approvarono il bilancio del

"1920; dimostra perché i dividendi dati ai soci fossero manifestamente non sussistenti e perché fu con ciò diminuito il capitale sociale; ritiene provato che al fatto, costituente reato, volontariamente concorsero tutti gli amministratori, meno Marconi, Piacenza, Perrone Mario, Gruss, Dreyfus e Solari. Ma erroneamente deduce la conseguenza che siano imputabili di un reato doloso soltanto gli amministratori, che costituivano il Comitato Centrale.

II.

"Canziani Federico esercitò di fatto presso la B.I.S. ufficio direttivo in rapporto a la formazione del bilancio, che la sentenza impugnata ritiene mendace e fraudolento. Per ragione del suo ufficio egli aveva certa scienza delle vere condizioni economiche della Banca nel 1919, 1920, 1921, e fornì egli parte degli elementi per la formazione del bilancio del 1920.

"Dunque a norma dell'art. 863, n. 3°, cod. comm. egli doveva essere rinviato a giudizio come cooperatore immediato nell'esecuzione del reato commesso da gli amministratori.

III.

"Dovevano essere rinviati a giudizio i sindaci della B.I.S. perché senza la loro cooperazione immediata il bilancio dell'esercizio 1920, mendace e fraudolentemente formato da gli amministratori, come la sentenza ha ritenuto, non poteva avere nessuno effetto dannoso. Essi, con relazione scritta e sottoscritta, contenente i risultati dell'esame di quel bilancio e della tenuta amministrazione, presentano le proprie osservazioni e proposte per l'approvazione, a norma degli art. 178 e 184 cod. comm. Essi scientemente, ma contro verità, assicurarono i soci e i terzi che per l'esercizio 1920 il capitale sociale riusciva 'ad ottenere un ulteriore beneficio in confronto dell'anno precedente, assegnandosi ad esso una remunerazione equivalente all'8 % del suo valore nominale, cioè lire 40 per azione'. Essi assicurarono che l'utile netto dell'esercizio era di L. 35.740.303,42, pur avendo scienza e coscienza che quell'utile non esisteva ed esistevano invece perdite, come la sentenza impugnata ha dovuto riconoscere.

IV.

"Da gli atti risulta e fu esaurientemente dimostrata nella requi-

"sitoria del P^o M^o la responsabilità penale del Pogliani e dell'agen-
"te di cambio Paoletti, come esecutori del reato preveduto negli art.
"79 e 293 cod. pen. per aver prodotto in Borsa un aumento del prezzo
"delle azioni della B.I.S. facendone acquistare o prendere a riporto
"una ingente quantità per conto ed a nome della Banca Italo-Caucasica
"la quale serviva da prestanome a la B.I.S. effettiva acquirente o
"riportante delle proprie azioni, a fine di mantenerne alto il valo-
"re pericolante sul mercato, facendo con questo artificio credere al
"pubblico che quel titolo, negoziabile sul pubblico mercato e ammes-
"so nelle liste di borsa, essendo continuamente richiesto da un isti-
"tuto di credito diverso dall'emittente, avesse un valore commercia-
"le, che in realtà non aveva."

Sotto la stessa data 21 luglio 1923 ricorreva anche l'imputato
sig. Alfredo Combe dolendosi che la Commissione istruttoria, senza
speciale ordinanza, avesse respinto la domanda di perizia da lui chie-
sta, e denunciando la violazione dell'art.100 1° e 2° capoverso, non-
ché dell'art.18 del cod. proc. pen. e la violazione dell'art.208 del
cod. di proc. pen. in relazione all'art.148 del cod. di comm.

Finalmente il 21 luglio 1923 presentarono opposizione anche i
Signori: Pogliani, Scalini, Gavazzi, Galimberti, Bertarelli, VENZA-
ghi, e Gallazzi, deducendo la improponibilità ed improcedibilità del-
l'azione penale per l'inapplicabilità dell'art.10 del R. Decreto leg-
ge 28 Dicembre 1921, n.1861, e per la mancanza di dichiarazione civi-
le di fallimento della B.I.S., nonché per la insussistenza dei reati
imputati, essendo il bilancio 1920 stato redatto conforme a verità, e
non essendovi stata sottrazione dolosa alcuna di attivo a vantaggio
degli amministratori.

Contro le opposizioni, dell'imputato sig. Alfredo Combe, e degli
altri superiormente indicati, elevò eccezione di inammissibilità il
Procuratore Generale deducendo che l'art.19 del Regolamento Giudizia-
rio del Senato concede facoltà di elevare opposizione contro le ordi-
nanze della Commissione istruttoria al Pubblico Ministero e alla Par-
te Civile e, all'imputato, nel solo caso che sia prosciolto per mancan-
za o per insufficienza d'indizi.

RITIENE IN DIRITTO:

SULLA AMMISSIBILITA' DELLE VARIE OPPOSIZIONI.

Troppo chiaramente dispone in proposito l'art.19 del Regolamento Giudiziario del Senato perché sia lecito mettere in dubbio che, soltanto al Ministero Pubblico ed alla Parte Civile, appartenesse il diritto di elevare opposizioni innanzi la Commissione d'accusa contro l'ordinanza pronunciata dalla Commissione d'istruzione, e perciò deve senz'altro dichiararsi inammissibile l'opposizione proposta dagli imputati Pogliani, Scalini, Gavazzi, Galimberti, Bertarelli, Venzaghi e Gallazzi con ricorso 21 Luglio 1923.

Quanto alla opposizione proposta dall'imputato Combe, con separato ricorso del 21 Luglio 1923, deve rilevarsi che l'opponente crede, doversi derogare, a suo riguardo, alla disposizione dell'art.19 ed applicarsi, per il richiamo che ne fa l'art.56, le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto egli avrebbe presentata innanzi la Commissione d'istruzione una istanza per ammissione di perizia, sulla quale la Commissione stessa avrebbe dovuto pronunciare con speciale ordinanza incidentale che, secondo il Combe, sarebbe stata separatamente impugnabile.

A parte il legittimo dubbio intorno alla opponibilità di tale speciale forma di provvedimento, sta in fatto che la Commissione istruttoria decise intorno alla perizia con l'ordinanza definitiva, ritenendola non necessaria, e che l'ordinanza emessa dalla Commissione istruttoria non può per nessun motivo, né di forma, né di merito, essere impugnata dagli imputati rinviati a giudizio. Né del resto è giusto il rilievo che la difesa del Combe fa, dolendosi della mancata pronuncia di uno speciale provvedimento, dacché egli tale provvedimento non provocasse con apposita istanza, limitandosi a domandarlo in via subordinata - occorrendo - dopo aver chiesto, in merito, di essere proscioltto.

Neppure potrebbe la Commissione d'accusa ritenersi investita della cognizione di tutto il procedimento per la disposizione dell'art. 480 del cod. di proc. pen. "L'appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice superiore la piena cognizione di tutto il procedimento

e l'imputato può addurre tutti i suoi mezzi di difesa."

Questa disposizione, che non deve essere in alcun modo confusa con quella dell'art.134 cod. proc. pen., del quale si dirà in appresso, riguarda esclusivamente il giudizio e non già l'istruttoria e perciò trovasi inserita nel libro III° del cod. di proc. pen. riguardante appunto il giudizio, mentre non ve ne è traccia nel libro II° in cui si tratta della istruzione.

E del resto riguarda l'imputato contro il quale fu proposto appello, mentre nessun gravame fu proposto contro il Combe e gli altri imputati rinviati a giudizio, che non potrebbero, anche per questa ragione, valersi della accennata facoltà.

•

• •

SI RICONOSCE ESSERE STATO GIUSTAMENTE INVOCATO L'ART.134 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E SI DETERMINANO I CASI IN CUI DEVE ESSERE EFFETTIVAMENTE APPLICATO.

Mentre deve escludere di essere investita dell'esame intorno all'intero procedimento istruttorio per devoluzione che, come si è detto, non è consentita in questa sede, la Commissione d'accusa non può astenersi dall'esaminare se concorra alcuna delle tre ipotesi di cui all'art.134 del cod. di proc. pen.:

- a) se il fatto non costituisca reato,
- b) se l'azione penale è estinta,
- c) se non può essere promossa o proseguita

ed ove ravvisi che alcuna di esse si verifichi rispetto agli imputati, o ad uno o più di essi, deve dichiararlo d'ufficio, dacché questo sia l'obbligo preciso che impone l'art.134 del cod. di proc. pen. al giudice in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel periodo istruttorio.

Per quanto si riferisce alla improcedibilità, in ragione della mancata dichiarazione di fallimento e della incostituzionalità, o quanto meno della non retroattività del decreto-legge 28 dicembre 1921 n.1861, la Commissione dovrà necessariamente esaminare in via pregiudiziale codeste questioni, in quanto furono legittimamente proposte dagli imputati prosciolti contro cui elevarono opposizione il Pubbli-

co Ministero e la Parte Civile, e riconosce senz'altro che la soluzione, che sarà per adottare, potrebbe avere efficacia, non solo riguardo agli imputati prosciolti dalla Commissione istruttoria, ma anche riguardo agli imputati che essa rinviò a giudizio, sebbene siasi già ritenuto che costoro non avevano diritto ad elevare opposizione e ciò perché si verificherebbe eventualmente una delle ipotesi previste dallo art. 134 del cod. di proc. pen.

Quanto alla estinzione dell'azione penale, premesso che essa deve essere pronunciata in confronto dell'imputato Giuseppe Da Zara, deceduto dopo la pronuncia dell'ordinanza della Commissione d'istruzione, e che fu già dichiarata rispetto a tutti gli imputati dalla stessa Commissione istruttoria in base al decreto di amnistia 32 dicembre 1922 per il reato colposo di bancarotta semplice, ora si vorrebbe che la Commissione di accusa dichiarasse estinta l'azione penale rispetto a tutti gli imputati per tutti gli altri reati ad essi addebitati, in base al nuovo decreto di amnistia del 31 ottobre 1923 n. 2278.

Identica domanda era stata proposta innanzi la Commissione di istruzione, in base allora al decreto 32 dicembre 1922 n. 1641, ma la Commissione d'istruzione giustamente rilevò:

"Che la concessione dell'amnistia enunciata nell'art. 1° del predetto decreto, è subordinata al concorso inscindibile di due condizioni: 1°) che il reato sia stato commesso in occasione, o per causa di movimenti politici, o determinato da movente politico, che sia vi cioè la connessione del reato a movimenti o finalità politiche; 2°) che il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato; di modo che la prima di queste condizioni è il presupposto 'condizione necessaria per aspirare a indulgenza' (Relazione sul Decreto) mentre la seconda è una semplice limitazione 'all'indagine del motivo psicologico che ha determinato il reato' e quindi insufficiente per sé sola all'applicazione dell'amnistia;

"Che il concetto di tali condizioni si trova chiaramente esposto, si direbbe anche esemplificato, nella stessa relazione ministeriale che precede il Decreto; ove, dopo essersi accenato alla crisi prodotta dalla guerra e dal successivo 'grave travaglio d'assestamento, dal quale il paese è testé gagliardamente uscito' mercé 'i

"recenti avvenimenti politici che permettono di ricondurre la Nazione
"ad un assetto stabile e sicuro" si dichiara che "la estensione e im-
"portanza dei turbamenti avvenuti e la eccezionale gravità del rivol-
"gimento che ha sboccato nella instaurazione dell'attuale Governo, con-
"sigliano che la parola di clemenza scenda largamente a suggellare il
"passato" e si conclude: "talvolta si verifica che nuove correnti, le
"quali si affacciano alla vita politica, siano indotte o costrette a
"far uso della violenza per affermarsi nel quadro dei partiti e per
"imprimere il proprio impulso alla vita dello Stato, acciocché più ef-
"ficacemente e sicuramente raggiunga i propri fini e realizzi il bene
"della nazione; i recenti avvenimenti politici hanno appunto dimostra-
"to tale fenomeno nelle sue più vaste proporzioni; ora a codeste vio-
"lenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili all'asset-
"to statale, ma in sostanza ispirate a fini coincidenti con quello
"dello Stato, s'intende indulgere con la concessione del beneficio del-
"l'art.1 del Decreto";

"Che, ciò premesso, gli atti processuali non offrono elementi per
"ammettere che i reati in esame abbiano avuto una qualsiasi relazione,
"tanto meno un nesso causale od occasionale con movimenti politici;
"ciò che riesce anche più evidente, se si ha riguardo al tempo in cui
"i reati furono commessi, che è anteriore al recente rivolgimento po-
"litico; alle circostanze stesse nelle quali si perpetrarono, in am-
"biente cioè di personali ambizioni e di competizioni banearie; né
"può affermarsi che i reati medesimi siano stati determinati da moven-
"te politico, essendo essi non altro che il comune ordinario espedien-
"te di prolungare la vita di un Istituto, ingannando la pubblica fede
"sulla sua apparente prosperità; senza che, perciò, in tutto questo
"si possa dire mescolato l'intento di rinvigorire l'autorità dello Sta-
"to, migliorare il suo ordinamento, rafforzare il funzionamento dei
"suoi poteri, e così un intento schiettamente politico;

"Che, in confronto di questi rilievi, e più specialmente della
"indole fraudolenta dei reati, non sembra che con essi possa coesiste-
"re un fine nazionale; ma, ad ogni modo, esclusa la connessione dei
"reati a movimenti e a finalità politiche, non occorre una indagine
"sulla esistenza di questo fine nazionale, perché, mancando quel pre-

"supposto, sarebbe stata senza giuridica influenza per l'applicazione
"dell'amnistia, alla quale è preliminarmente necessaria la condizione
"di detta concessione; e sarebbe poi inopportuno discutere sul fine na-
"zionale che durante la guerra poté animare l'azione della Banca di Scon-
"to (azione patriottica, ma anche immensamente profittevole), poiché i
"reati dei quali trattasi furono commessi dopo la guerra e sono affatto
"estranei all'azione medesima."

La Commissione d'accusa ha già dovuto rilevare in linea di fatto,
anche più recisamente che non facesse la Commissione d'istruzione, che,
pur non negando le benemeritenze della Banca di Sconto nel finanziamento
delle industrie di guerra e in ispecie del Gruppo Ansaldo e nel collo-
camento del prestito nazionale, doveva assolutamente escludersi qual-
siasi relazione di causa ad effetto fra l'attività finanziaria spiega-
ta durante la guerra e le disastrose speculazioni del periodo successi-
vo. Ciò è noto, ma ad ogni modo ne dà luminosa prova l'interrogatorio
31 luglio 1922 del Comm. Pogliani (Vol. XVI fol. 2 a 29) dove questi af-
fermava che il 1918, ultimo della guerra, fu un anno di insperata flo-
ridezza per l'Istituto. D'altra parte, esaminando le disposizioni del
nuovo decreto 31 ottobre 1923 n. 2278 si è convinta che nel primo arti-
colo di esso nessuna nuova categoria di reati è prevista, oltre quelli
per cui era già concessa amnistia col decreto del 22 dicembre 1922; ed
anzi apparisce, nella relazione del Ministro proponente, la preoccupazio-
ne di impedire che la clemenza sovrana venga sfruttata per cause diver-
se e da persone cui non si attagli il movente politico..... "occor-
re peraltro evitare che la presunzione (di fine politico) possa abbrac-
ciare fatti, i quali si dimostrino mossi da altre condannevoli finalità."
Queste parole della Relazione ministeriale riassumono anche il
pensiero della Commissione d'accusa, che non crede applicabile agli am-
ministratori della Banca di Sconto altra amnistia, oltre quella di cui
essi hanno già largamente beneficiato per il reato di bancarotta sempli-
ce.

Quanto al riconoscere che i fatti addebitati agli imputati non co-
stituiscono reato, dopo l'esame accurato della posizione di ciascuno,
la Commissione di accusa deve rilevare che l'ipotesi si verifica ^{solo} per
l'on. Senatore Guglielmo Marconi.

Questi è stato rinviato a giudizio, insieme ai Signori: Pogliani, Venzaghi, Perrone Mario, Bertarelli, Coppi, Rappaport, Galazzi, Galimberti, Gavazzi e Mazzanti, tutti imputati del delitto previsto dall'art. 863 n.4, 860 e 861 del codice di commercio, per avere prelevata, a proprio favore, dall'attivo della Banca di Sconto la somma di L.360.000, attribuendosela come ulteriore compenso, oltre quello di L.100.000 ad essi assegnato dall'assemblea dei soci.

Come fosse eseguita la distribuzione della somma suddetta risulta dal prospetto, che qui appresso letteralmente si trascrive, nel quale, a sinistra, sono indicati i nomi dei percipienti le singole quote, e, a destra, si vede la loro firma per quietanza.

Roma 9 Marzo 1921

MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE

Cav. Achille Venzaghi	L. 50.204,10	A. Venzaghi
Cav. Uff. Mario Perrone	" 7.500	Mario Perrone
Cav. Uff. Angelo Pogliani	" 35.204,10	A. Pogliani
Cav. Luigi Bertarelli	" 29.693,80	Luigi Bertarelli
Cav. Cesare Coppi	" 35.204,10	C. Coppi
Gallazzi Cav. Ernesto	" 35.204,10	Ernesto Gallazzi
Galimberti Rag. Cav. Carlo	" 35.204,10	C. Galimberti
Sen. Comm. Ludovico Gavazzi	" 31.530,60	Lodovico Gavazzi
Ing. Comm. Luigi Mazzanti	" 35.204,10	Luigi Mazzanti
Comm. Leo Rappaport	" 22.346,90	L. Rappaport
Sen. Gr. Uff. Enrico Scalini	" 35.204,10	Enrico Scalini
	352.500	
	7.500	
	<u>360.000</u>	

Le L.7.500 senza nome del percipiente e senza firma furono accreditate, nel suo conto corrente, al Senatore Marconi, il quale, interrogato in proposito, (vol. XVI bis fol. 100) disse, e non fu contraddetto, di trovarsi in quel tempo (9 Marzo 1921 e cioè il giorno appunto in cui fu tenuta l'assemblea) all'estero e che tale somma ricevette, insieme ad altre, nella più perfetta buona fede e senza esaminare il titolo per cui gli veniva inviata.

Per il modo come la somma fu portata a credito del Marconi,

per la lievissima entità di essa, per la mancanza del minimo indizio di consapevolezza a carico del Marconi stesso, il fatto a lui addebitato si presenta così caratteristicamente mancante dello estremo essenziale della volontarietà, che potrebbe costituire un esempio tipico per l'applicazione della regola sancita dall'art. 45 del codice penale: "Nessuno può essere punito per un delitto se non ha voluto il fatto che lo costituisce."

Ed a tale conseguenza deve venirsi anche in considerazione che la Commissione d'istruzione rinviava a giudizio i membri del Comitato Centrale per illegittimo prelevamento della rispettiva quota delle L. 360.000 sulla considerazione che essi "avendo riscosso la loro quota sulle 360.000 lire e firmato l'elenco di ripartizione per ricevuta, conoscevano il titolo per cui essa veniva a loro attribuita; ed avendo inoltre assistito alla discussione ed approvazione del bilancio o nel Comitato Centrale, o nel Consiglio di Amministrazione, o nell'assemblea (ovvero anche in tutte queste adunanze) ed essendo uomini d'affari, esperti nei bilanci e nelle norme statutarie, non potevano errare né sulla mancanza di qualsiasi impostazione, né etc. onde è da escludersi che essi abbiano agito in buona fede."

Tutte queste considerazioni, che indussero la Commissione istruttoria a ritenere sufficienti gli elementi di prova a carico degli altri membri del Comitato Centrale, avrebbero dovuto, invertite, convincere la Commissione stessa della mancanza dello estremo essenziale della volontarietà rispetto al Senatore Guglielmo Marconi.

Di lui non deve dimenticarsi che assunse la presidenza della Banca di Sconto in momenti storici, perché pregato anche da membri del Governo; che volle dimettersi e fu quasi costretto a rimanere; volle rinunciare alle percentuali dovutegli sugli utili e gli si dimostrò che non poteva farlo senza pregiudicare in qualche modo i colleghi.

Che se si può a buon diritto rimproverargli che non è lecito assumere un ufficio per disimpegnarvi la sola funzione decorativa; né è lecito col proprio nome accreditare, presso il pubblico, amministrazioni delle quali non si ha la piena coscienza che pro-

cedano rettamente, sarebbe iniquo desumere dalla semplice colpa, fonte di civile responsabilità, la esistenza di un reato quando il fatto che lo costituirebbe non fu voluto commettere.

E questo appunto deve dichiarare d'ufficio la Commissione di accusa, obbedendo al precetto dell'art.134 del codice di procedura penale.

SULLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DI IMPROCEDIBILITA' PER IL REATO
DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

Alcuni degli imputati, prosciolti dalla Commissione d'istruzione dalla imputazione di bancarotta fraudolenta per essere stato escluso il loro concorso doloso alla consumazione del reato previsto dall'art.863 n.3 del codice di commercio, non si limitano a resistere alla opposizione del Pubblico Ministero e della Parte Civile, allegando la mancanza di dolo in essi riconosciuta dalla Commissione d'istruzione, ma ripropongono tutte le eccezioni pregiudiziali sostenendo che l'azione penale non poteva essere promossa, e, in ogni caso, non può essere proseguita perché:

"1°) se - come ritiene la motivazione della sentenza della
"on. Commissione d'istruzione - gli imputati debbono ritenersi
"sottoposti a procedimento penale in base alla LEGGE COMUNE - e
"cioè alle disposizioni penali del codice di commercio - deve ri-
"conoscersi che l'azione penale per bancarotta è "inconcepibile"
"quando non vi sia stata dichiarazione di fallimento nella compe-
"tente sede CIVILE. Dichiarazione di fallimento che nel caso del-
"la B.I.S. non è intervenuta, perché la crisi di quell'Istituto
"si è risolta con la semplice moratoria, nel corso della quale si
"è raggiunto un CONCORDATO, che per la sua natura, per legge e per
"situazioni di fatto esclude la DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

"2°) Se si ritenesse - in contrasto col pensiero della senten-
"za dell'on. Commissione d'istruzione, di invocare contro gli impu-
"tati l'art.10 del D. L. 28 dicembre 1921 n.1861, dovrebbe ricono-
"scersi che la relativa norma di legge non può avere applicazione
"RETROATTIVA a fatti che sarebbero stati commessi ANTERIORMENTE

"alla sua promulgazione, dato che:

"a) quella nuova disposizione non contiene la deroga **ESPRESSA**
"all'art.2 del Cod. Penale, nel quale è fatto divieto di applica-
"re contro l'imputato la legge **POSTERIORE** di natura sostanziale;

"b) quella disposizione non può dirsi norma **PROCEDURALE** che,
"per sua natura, abbia applicazione anche **RETROATTIVA**; perché il
"sostituire - come fa l'art.10 del D. L. 28 dicembre 1921 n.1861 -
"alla dichiarazione di 'fallimento' la dichiarazione di 'moratoria'
"costituisce mutamento di una delle 'condizioni di **PUNIBILITA'** del
"reato, o **DEGLI ESTREMI COSTITUTIVI** del reato stesso, e quindi un
"mutamento di diritto sostanziale, non di diritto procedurale."

Queste tesi furono enunciate, come si è detto, nello interes-
se dei prosciolti, facendole precedere dalla dimostrazione che il
loro eventuale accoglimento avrebbe giovato, in base all'art.134
del cod. di proc. pen., anche agli imputati rinviati a giudizio.
Come si è già detto, così crede anche la Commissione d'accusa, ma
la questione non ha importanza pratica.

Sulle eccezioni pregiudiziali fu chiamata a pronunziarsi la
Commissione d'istruzione all'inizio della procedura ed essa emise,
in data 24 Luglio 1922, una ordinanza del seguente tenore:

"Lette le eccezioni eccepite in via preliminare dalla difesa
"degli imputati;

"Lette le requisitorie del P^o M^o con le quali chiede il ri-
"getto di tali eccezioni;

"Udita la relazione del Commissario Delegato, Senatore DI VICO;

"Ritenuto che la difesa degli imputati eccepisce in via pre-
"liminare:

"a) che l'art.10 del R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n.1861,
"è incostituzionale, contenendo per gli amministratori di società
"commerciali la creazione di un nuovo reato, e cioè la bancarotta
"per moratoria;

"b) che, trattandosi di fatti che, secondo la legge del tempo
"in cui furono commessi, non costituivano reato, essi non possono
"a norma dell'art.2 del codice penale, formare oggetto di procedi-
"mento penale;

"c) che, non essendo fallita la Banca Italiana di Sconto, manca uno degli elementi costitutivi dei reati preveduti nell'art. 863 del codice di commercio, e cioè il fallimento;

"d) che, non esistendo dichiarazione di fallimento, l'azione penale è improcedibile.

"Considerando che l'art.10 del R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n.1861, dispone "Gli amministratori ed i direttori delle Società di cui all'art.1° del presente decreto-legge sono soggetti alle penalità disposte dall'art.863 del codice di commercio, e precisamente a quelle della prima parte dell'art.861 dello stesso codice se il procedimento, di cui nel presente decreto-legge, è stato determinato da loro colpa o se essi furono inadempienti agli obblighi imposti loro nel titolo IX° del libro 1° codice di commercio, ed a quelle del secondo capoverso dello stesso art.861 se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati i libri, o altrimenti abbiano operato con dolo

"Che dal testuale confronto di questo art.10 con l'art.863 del codice di commercio si rileva come l'art.10 del decreto legge non importa sostanzialmente che una semplice dichiarazione, poiché non fa che richiamare le disposizioni penali degli art.861 e 863 del codice di commercio; le quali sono ed erano nel pieno loro vigore anche prima della pubblicazione del suddetto decreto legge, tant'è che, ove l'art.10 di tale decreto non esistesse, non per questo verrebbe meno l'applicabilità di quelle disposizioni penali e i fatti attribuiti agli imputati cesserebbero di costituire reato;

"Che il ripetuto art.10 non rappresenta, nei rapporti penali, una legge nuova, essendo le ipotesi di reato e le corrispondenti sanzioni ivi enunciate, quelle stesse ipotesi e quelle stesse sanzioni indicate negli art.863 e 861 del codice di commercio; mentre è poi evidente che la formula generica di procedimento di moratoria determinato da colpa degli amministratori e direttori della Società di cui nell'art.10, equivale per il suo contenuto giuridico all'altra di cessazione di pagamenti avvenuta per colpa degli



"amministratori e direttori della Società di cui nell'art.863, e
"comprende nella sua ampiezza tutti i casi di insolvenza colposa
"preveduti nella prima parte dello stesso art.863;

"Che quindi, non costituendo l'art.10 del decreto legge nuo-
"ve ipotesi di reato in confronto dell'art.863 del codice di com-
"mercio, non v'è luogo alla proposta delle due eccezioni della
"sua incostituzionalità e retroattività;

"Considerato che la dichiarazione di fallimento non è elemen-
"to costitutivo di alcuni dei reati attribuiti agli imputati, es-
"sendo tale dichiarazione richiesta soltanto per i casi indicati
"nell'art.857, che sono estranei alle imputazioni in esame; e do-
"vendo la voce FALLIMENTO usata nell'art.863, che prevede i fatti
"colposi e dolosi degli amministratori e direttori della società,
"intendersi per stato di fallimento, ossia di cessazione di paga-
"menti, come testualmente risulta dal coordinato disposto degli
"art.8, 683 e 863 del codice di commercio;

"Che la dichiarazione di fallimento non è nemmeno condizione
"per l'esercizio dell'azione penale, ove si abbia riguardo al pre-
"ciso disposto dell'art.855 del codice di commercio e alla norma
"fondamentale sancita dall'art.696 dello stesso codice, e rifer-
"mata dal successivo art.822 ultimo capoverso, cioè della piena
"reciproca indipendenza e senza interruzione delle due procedure
"penale e commerciale, salvo soltanto le disposizioni dell'art.
"839 e del primo capoverso dell'art.861 che nella specie non pos-
"sono trovare applicazione.

"Che sono quindi infondate le altre due eccezioni della ine-
"sistenza di reato per difetto di uno dei suoi estremi e della im-
"procedibilità dell'azione penale

"Per questi motivi

"Visto l'art.23 del Regolamento Giudiziario del Senato;

"Rigetta le eccezioni proposte dalla difesa degli imputati."

La Commissione di accusa nello adottare le ragioni enunciate
dalla Commissione di istruzione nella riferita ordinanza, che co-
stituisce il punto di partenza di tutta la procedura istruttoria,
crede dovere aggiungere solo qualche chiarimento per eliminare il

dubbio che si intenda tradurre in giudizio gli imputati per un fatto - distribuzione di dividendi insussistenti - che, quando fu commesso, non avrebbe costituito reato.

E' bene stabilire in proposito che non intese la Commissione istruttoria, e tanto meno intende la Commissione di accusa, riconoscere efficacia di sanzione punitiva all'art. 10 del R. Decreto-legge 28 dicembre 1921 n. 1861, specie riguardo a fatti anteriori alla pubblicazione del decreto stesso.

Questo premesso, deve indagarsi obbiettivamente se, nel caso del dissesto della Banca di Sconto, concorrano gli estremi della bancarotta fraudolenta, pure essendo mancata una formale dichiarazione di fallimento.

Lasciando completamente in disparte l'art. 10 del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n. 1861, si rileva, dalla lettura dell'art. 1°, che la speciale forma di moratoria richiamata in vita da tale decreto non ha i caratteri della moratoria prevista dall'art. 827 del cod. di comm., con la quale il commerciante poteva evitare la dichiarazione di fallimento, ma ha piuttosto i caratteri della moratoria concessa dopo la dichiarazione di fallimento a norma degli art. 819 e 822, tanto che ne è, premessa necessaria, la cessazione dei pagamenti.

Riflettendo anche alla circostanza che l'art. 1° del decreto 28 dicembre 1921 n. 1861 nemmeno esige che venga dimostrata l'eccedenza dell'attivo, deve concludersi che la sentenza con cui il Tribunale concede la moratoria alla Società commerciale che ha cessato di fare i suoi pagamenti, se non dichiara lo stato di fallimento, almeno ne contiene la constatazione legale.

Diviene quindi puramente dottrinale, nel caso specialissimo in esame, la disputa se possa sussistere il reato di bancarotta fraudolenta, quando non vi sia sentenza che dichiari il fallimento.

Trattasi di una questione giuridica molto ardua, che fu in ogni tempo variamente risolta dagli scrittori ed anche più variamente decisa dalla giurisprudenza; una di quelle questioni nelle quali chi è chiamato a risolverle praticamente in giudizio può, con maggior libertà, ispirare la sua decisione alle circostanze speciali di fatto, ai principi generali del diritto, ai dettami dell'equità.

anche

La disputa può riassumersi in brevissimi termini: coloro che ritengono, come fa la Commissione d'istruzione, che possa procedersi per bancarotta fraudolenta, anche se manchi la dichiarazione di fallimento, argomentano principalmente dall'art. 683 cod. di comm. pel quale il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti è in istato di fallimento, dal 696 che sancisce la piena e reciproca indipendenza della procedura commerciale di fallimento dalla istruzione e procedimento penale, dall'856 che ritiene colpevole di bancarotta semplice il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti, indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento: obiettano i sostenitori della opposta tesi che, mancando la sentenza dichiarativa di fallimento, manca la constatazione legale del fatto della cessazione dei pagamenti per parte del giudice competente ad emetterla ed insieme ad essa manca l'apertura del concorso dei creditori.

Ebbene il Tribunale di Roma con la sentenza del 30 dicembre 1922, emanata sulla istanza dell'amministratore delegato della Banca di Sconto, non ha forse constatato la cessazione dei pagamenti che era premessa necessaria, perché il commerciante fallito potesse chiedere, come chiese, l'applicazione delle disposizioni del Decreto 28 dicembre 1921 n. 1861 e non ha aperto il concorso dei creditori? Nel caso speciale dunque anche l'unica obiezione si dilegua e resta solo che la sentenza, con cui si constata lo stato di fallimento, anziché chiamarsi sentenza dichiarativa di fallimento, si chiama sentenza di moratoria.

Piuttosto che soffermarsi ulteriormente in un esame prevalentemente tecnico e dottrinario, la Commissione è tratta, dal suo stesso carattere, ad una riflessione di ordine morale più elevata. Nessun magistrato forse si crederebbe impedito di applicare le sanzioni penali comminate contro i fatti che hanno condotto la Banca di Sconto alla cessazione dei pagamenti, perché un provvedimento del potere esecutivo ha cambiato forma e nome alla sentenza che constata lo stato di fallimento: tanto meno lo può, crediamo, una magistratura speciale e solenne che, dalla sua stessa altissima indole, deve trarre argomento a superare

questioni dottrinarie, quando riconosca che esse non toccano il fondo delle cose e la sostanza del diritto, ma si attengono a superficiali parvenze.

•
• •

SUGLI ELEMENTI OBIETTIVI DEL REATO DI BANCAROTTA.

Il reato di bancarotta fraudolenta è contestato in duplice forma:

I° - a) distribuzione ai soci di dividendi manifestamente insistenti e conseguente diminuzione del capitale sociale, prevista dall'art. 863 n. 3 del codice di commercio

b) distrazione dall'attivo della Banca delle percentuali di utili inesistenti attribuite agli amministratori per L. 1.269.612,13, ed ai direttori, condirettori e vicedirettori per L. 566.980,60, prevista dagli art. 863 primo capoverso, 860, 861, del cod. di comm. (capo III° della sentenza della Commissione d'istruzione).

II° - prelevamento doloso dall'attivo della Banca della somma di L. 360.000, attribuendosela come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di L. 100.000 assegnato dall'assemblea dei soci - art. 863 n. 4 del cod. di comm. (Capo V° della sentenza).

L'ultima imputazione riguarda esclusivamente i membri del Comitato Centrale, la cui opposizione alla sentenza di rinvio a giudizio è inammissibile, mentre inutilmente invocano la disposizione dell'art. 134 del cod. di proc. pen., riguardo ad essi inefficace, perché fu già ritenuto doversi respingere le eccezioni pregiudiziali di improcedibilità.

La Commissione d'accusa non può quindi portare il suo esame sul prelevamento doloso delle L. 360.000 eseguito dai membri del Comitato Centrale, salvo la constatazione d'ufficio della non imputabilità del fatto all'on. Marconi; mentre, per tutti gli altri, resta immutata la imputazione formulata dalla Commissione d'istruzione al capo V° del dispositivo, e di ciò dovrà farsi parola anche appresso.

La prima imputazione invece riguarda, oltre gli imputati rinviati a giudizio, anche gli imputati prosciolti contro i quali fu elevata opposizione, e poiché essi, oltre le eccezioni pregiudiziali, di

cui fin qui si è parlato, hanno contestato l'esistenza dello elemento obiettivo del reato, inesistenza degli utili nel bilancio, non può la Commissione d'accusa esimersi dallo esame delle censure che sono state mosse dal Pubblico Ministero e dalla Parte Civile contro il bilancio 1920 della Banca di Sconto, per desumerne che non esistevano gli utili netti dal medesimo risultanti nella somma di lire 35.740.303,42.

In proposito debbono farsi le seguenti osservazioni e constatazioni.

1° - La Banca Italiana di Sconto distribuiva al capitale azionario

nel 1916 il 6 %

nel 1917 il 6 %

nel 1918 il 7 %

nel 1919 il 7,40 %

nel 1920 l'8 %

La progressione, che è nettamente inversa alla prosperità della Banca, alla sicurezza degli affari, alla tranquillità del mercato finanziario, costituisce di per sé stessa una presunzione gravissima che gli amministratori della Banca di Sconto elevassero al massimo la cifra degli utili quando questi più evidentemente diminuivano, presentando, agli azionisti ed al pubblico, situazioni contabili artificiose allo scopo di eliminare le giustificate diffidenze degli ambienti finanziari ed infatti la lotta per sostenere i titoli comincia appunto nel 1920.

2° - Era pure cominciato, nel 1920, il ritiro dei depositi e quindi la necessità nella Banca di Sconto di procurarsi il contante con mezzi più onerosi, largamente riscontando il portafoglio, riportando titoli propri e poi quelli di proprietà di terzi, ai quali se ne chiedeva con insistenza il deposito sotto forma di comodato; questo speciale contratto, a parte le considerazioni di ordine morale e giuridico per le quali va riprovato, era onerosissimo.

Supponendo che l'Istituto abbia avuto a comodato titoli di stato e precisamente consolidato 5 % e che abbia pagato ai comodanti un premio di L.1 per ogni cento nominali, esso, depositando i titoli

li presso una Banca di emissione, ne avrà avuto sovvenzioni per l'80 % del valore di borsa e cioè non più di 60 lire per ogni 100 nominali, cosicché il tasso legale corrisposto alla Banca di emissione veniva accresciuto dell'1,66 % !

Non occorre neanche una mediocre intelligenza di affari bancari per comprendere che, quando un Istituto di credito è ridotto a procurarsi il contante, per molte centinaia di milioni, ad interessi così elevati, cui naturalmente va aggiunta una quota proporzionale delle spese d'amministrazione le quali, per quanto si è rilevato in linea di fatto, rappresentavano oltre il 50 % delle spese e perdite, non solo non può in via normale realizzare utili, ma deve necessariamente consumare le riserve ed il capitale.

3° - Ebbe forse la Banca di Sconto, direttamente o con partecipazioni in altre società, proventi di carattere straordinario che potessero compensarla della inevitabile perdita nello esercizio normale della industria bancaria?

Sappiamo di perdite straordinarie, non di lucri.

a) Nel novembre 1920 giungevano al Pogliani, ed al cognato di lui comm. Di Capua, due lettere del direttore di una delle sedi del Brasile, sig. Monti, nelle quali si davano notizie delle condizioni gravissime di quelle sedi, dove lo scrivente aveva constatata una perdita di circa 20 milioni sui cambi.

Non negano gli amministratori, e specialmente il Pogliani, di avere avuta tale notizia e di non averne tenuto conto nella compilazione del bilancio 1920, ma tentano di difendersi narrando che, nel dicembre, il sig. Crespi, fiduciario della Banca nel Brasile, aveva telegrafato che la situazione era tranquillante; che con telegramma del 28 gennaio la Direzione delle sedi del Brasile comunicava le risultanze del bilancio che si chiudeva con una perdita di L.481.348,65, e finalmente che nel gennaio 1921 si sarebbero guadagnati 4.000.000.

Nessuna prova fu data di queste allegazioni, all'infuori del telegramma relativo al bilancio che trova una spiegazione di schiacciante gravità nel rapporto degli ispettori Brassetti e

Bongi inviati nel Brasile nel febbraio 1921 per compiere una ispezione straordinaria.

Ivi si narra di una riunione, tenuta il 24 Novembre 1920 presso la sede di San Paolo, fra i Signori: comm. Crespi, cav. Celi, dott. Monti e Signori: Cocito e Vaccari: "In questa riunione il cav. Celi espose per la prima volta ai funzionari suddetti la "reale criticissima situazione in cui si trovavano le filiali "del Brasile per la posizione dei cambi, che, valutata ai prezzi "della giornata, importava una perdita di 35 milioni di lire.

"Fu esaminata accuratamente la situazione delle filiali e "la linea di condotta da seguire, ed infine, su proposta del dott. "Monti, direttore della sede di Rio, venne deliberata la istituzione di un conto speciale, Direzione Centrale Brasile, in cui "accentrare tutte le partite relative a contratti di cambio per "cui era perduta ogni speranza di e gli scoperti di "posizione.

"Con questo provvedimento venivano sanati i bilanci delle "singole filiali e messi, i funzionari addetti ai cambi, in condizione di lavorare, partendo da una nuova base."

In una parola la perdita di 35 milioni veniva messa da parte, perché le filiali del Brasile potessero chiudere in pareggio i loro bilanci, il che nemmeno avvenne, essendosi verificata una ulteriore perdita di circa lire cinquecentomila.

Sulla autenticità della relazione Brassetti, prodotta dai Signori Gidoni e Racca con ricorso 19 marzo 1923 alla Commissione d'istruzione, non fu elevata contestazione di sorta, limitandosi il Pogliani e gli altri imputati ad asserire che la direzione centrale di Roma non aveva avuto notizia dei fatti ivi esposti prima che giungesse la relazione Brassetti. L'affermazione è piuttosto audace, dato che il Pogliani non possa negare di avere almeno ricevuta la notizia della perdita di circa 20 milioni dal direttore sig. Monti, il quale volle per sicurezza scrivere anche al comm. Di Capua (23 novembre 1920) e che, naturalmente, a seguito di tale notizia allarmante, devono essersi scambiati telegrammi e lettere di cui non si trova traccia fino al momento in cui fu spedito al

Brasile l'ispettore principale sig. Brassetti.

E del resto chi mai potrà ammettere che di tutti i funzionari della Banca di Sconto, riuniti il 24 novembre in San Paolo, non uno riferisse alla sede centrale quanto si era constatato e deliberato?

Né è da dimenticare che il Pogliani non poteva farsi illusioni sul recupero delle somme perdute, egli che conosceva perfettamente l'andamento del mercato dei cambi che volse sempre più sfavorevole alla posizione della Banca, tanto che nel corso del 1921, in breve, la perdita superò i 100 milioni.

Comunque la perdita di 20 milioni per lo meno era conosciuta e non ne fu tenuto alcun conto in bilancio.

b) Altra perdita, su cui non cade dubbio, è quella di 28 milioni nella operazione con la Green Star.

Affermano però gli imputati che cotesta perdita fu totalmente ammortizzata, parte con utili di varie sedi e parte (20 milioni in cifra tonda) con prelevamento sulle riserve occulte, che sarebbero discese, in conseguenza, da 95 a 75 milioni.

A proposito delle riserve occulte, che sarebbero costituite da utili realizzati negli anni precedenti e non versati nei bilanci annuali, deve osservarsi che, anche a non voler far carico agli amministratori della irregolarità (per usare una parola molto benigna) della origine delle riserve occulte che derivano, in sostanza, dalla sottrazione sistematica di una quota di utili al controllo ed alla disponibilità dell'assemblea degli azionisti, che hanno come scopo non solo quello di fare fronte a perdite eventuali, ma anche, e più, quello di defraudare l'erario nella liquidazione della tassa di ricchezza mobile e di dare agli amministratori un potere incontrollabile e incontrollato sulle attività sociali, anche a prescindere da tutto ciò, esse riserve occulte, appunto perché rappresentano utili di bilanci precedenti non distribuiti ai soci, debbono necessariamente essere considerate parte integrale del capitale sociale, del quale gli amministratori non possono disporre a loro piacere ed all'insaputa dell'assemblea dei soci, più che non possano disporre del capitale azionario e delle

riserve palesi.

Il bilancio delle società anonime è, per definizione, il conto degli utili e delle spese annuali; nulla può esservi sottratto di quanto la Società ha lucrato durante l'anno, come nulla può artificiosamente esservi aggiunto, e la prima indicazione che il bilancio deve fornire, a chi lo esamini, è, secondo l'art. 176 del cod. di comm. quella del "capitale sociale realmente esistente". E quando l'art. 863 n. 3 pone fra i casi di bancarotta fraudolenta la distribuzione di dividendi manifestamente non sussistenti deve essere posto in relazione all'art. 181 cod. comm. il quale prescrive che non possono essere distribuiti dividendi ai soci "se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato" né può concedersi che siano utili realmente conseguiti, secondo il bilancio che è annuale, quelli che provengono da erogazione di somme economizzate negli anni precedenti e perciò stesso capitalizzate; e quando lo stesso articolo prevede, proibisce e punisce la diminuzione che, con l'accennata distribuzione, si fa del capitale sociale, non distingue certo secondo la sua origine codesto capitale. Tuttociò che apparteneva alla società all'inizio dell'anno di esercizio era necessariamente capitale, come tutti i proventi annuali al netto delle spese e perdite sono utili - ogni altra distinzione è impossibile.

Né può la pratica, che sembra esser comune a molte società, giustificare la patente violazione della legge, tanto più quando, come nel caso della Banca di Sconto, le riserve occulte siano sottratte completamente ad ogni controllo dei sindaci e degli azionisti; quando, come faceva il Pogliani col mezzo del Combe, (vol. XV bis, vol. XVI bis fol. 175 e 183) se ne disponga nella contabilità per mezzo di ordini verbali e se ne tenga, seppure era tenuto, un conto segreto che il Combe disse di tenere in propria casa e che, molto verisimilmente, data anche la sua apparenza esteriore, fu compilato a comodo nei due giorni che seguirono la richiesta.

Sono dunque 28 milioni, ma certamente non meno di 20 milio-

erano da essa finanziate.

Basterà accennare l'Italo-Caucasica che, oltre alle perdite per l'acquisto delle azioni della Banca Sconto (conto B), aveva da fronteggiare le perdite dei propri affari d'Oriente (conto A) presunte, ma quasi certe già fino dalla fine del 1920: la Cito Cinema; la Società Roma di Navigazione; la Società Latina; la Società Romeo, la Focis ed altre che le varie relazioni contabili e le testimonianze prospettano, oltre l'Ansaldo, come causa del disastro della Banca di Sconto: come basterà accennare, fra tutte, la sede di Busto Arsizio dove si portavano in attivo, per decine di milioni, crediti a carico di Ditte, notoriamente insolventi fin dal 1920.

Non è il caso di analizzare quanti milioni ciascuna di queste partecipazioni, o ciascuno dei più rischiosi finanziamenti ingoiasse: basterà ricordare che, alla fine del 1921, dopo nove mesi dalla compilazione del bilancio, si ritenevano necessarie ulteriori svalutazioni per un miliardo e duecento milioni, come apparisce dalla situazione contabile al 31 dicembre 1921 (vol. XV bis fol. 29) presentata alla Commissione di sorveglianza dalla Direzione Centrale, coadiuvata dal ragioniere di fiducia della Commissione stessa sig. Romolo Ferlosio.

Né si taccia di esagerato pessimismo la relazione Ferlosio e la situazione contabile al 31 dicembre 1921: non è esagerata la cifra della perdita subita dai creditori, con ben poca speranza di ulteriore ricupero, per circa un miliardo; né è esagerato constatare la perdita di tutto il capitale azionario e delle riserve occulte e palesi, per cui la situazione contabile ora accennata diviene, al confronto, rosea ed ottimistica.

Si obietta che alcune delle partecipazioni e molti finanziamenti, dai quali si ebbero le maggiori perdite, potevano essere considerate con diverso criterio alla fine del 1920, o più esattamente alla fine del febbraio 1921 quando fu compilato il bilancio, ma oltre che molte perdite erano accertate e facilmente presumibili all'epoca anzidetta, non sembra alla Commissione di accusa che sia il caso di addentrarsi in uno esame dettaglia-

to di tutte le voci degli allegati del bilancio, quando bastano pochi elementi (ed essi veramente certi) ad escludere manifestamente la sussistenza degli utili ed a costituire quindi l'elemento obiettivo del reato in base all'art. 863 n. 3 ed all'art. 860 del codice di commercio.

Perché fosse necessaria una più ampia indagine sulla entità delle perdite già verificatesi al 31 dicembre 1920, dovrebbe ammettersi, come sostenne alcuno dei difensori degli imputati, sulla base di una decisione 29 Gennaio 1897 della Corte di Cassazione, che, a completare gli elementi obiettivi del reato di bancarotta fraudolenta, "è indispensabile lo stato di fallimento o di "cessazione dei pagamenti della Società nello istante in cui il
"dividendo insussistente è distribuito
"..... ed occorre che gli amministratori conoscano codesto
"stato fallimentare e distribuiscano il dividendo manifestamente
"insussistente al fine di distrarre in danno dei creditori ed a
"beneficio dei soci una parte del capitale sociale."

Con tutto il rispetto che è dovuto alle decisioni della Corte Suprema (la quale del resto non sembra aver mantenuto codesto principio) deve rilevarsi che tutto ciò è fuori della legge scritta ed oltrepassa di molto gli intendimenti palesi del legislatore; "trattandosi di fatti dolosi, come ben osservava la Commissione istruttoria, non influisce il tempo in cui furono commessi;
"la cessazione dei pagamenti è soltanto condizione per l'esercizio dell'azione penale, non anche legame di connessione, come si
"è ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza."

Quando il legislatore ha voluto colpire, con speciale sanzione penale, un fatto commesso, dal commerciante, dopo la cessazione dei pagamenti, lo ha sempre detto.

Cominciando dall'art. 856, in cui si ritiene responsabile di bancarotta semplice il commerciante che ha

- 1° - fatte eccessive spese personali,
- 2° - consumato parte del suo patrimonio in operazioni aleatorie,
- 3° - adoperato mezzi rovinosi per ritardare il fallimento,

deve constatarsi che queste sono colpe che hanno condotto il commerciante al fallimento e necessariamente precedono la cessazione dei pagamenti; al numero 4 invece, pagamenti in danno della massa il legislatore intendeva che essi fossero imputabili al commerciante fallito, solo se avvenuti dopo la cessazione dei pagamenti e lo ha detto esplicitamente.

Similmente nello art. 857 i primi due numeri riguardano addebiti anteriori alla cessazione dei pagamenti ed il legislatore non ha creduto necessaria alcuna determinazione in proposito, mentre al numero 3 si ipotizza un caso che deve essere posteriore alla cessazione dei pagamenti e ciò risulta non da presunzioni, ma dal contenuto delle disposizioni.

Anche l'art. 860 prevede i vari casi di bancarotta fraudolenta, senza che per nessuno di essi sia condizione necessaria l'essersi verificato dopo la cessazione dei pagamenti.

E finalmente l'art. 863, del quale si tratta, dichiarando, nella sua prima parte, responsabili, gli amministratori di una Società per azioni, del reato di bancarotta semplice se per loro colpa è avvenuto il fallimento, e richiamando gli art. 856 e 857, o il caso di inadempimento dell'art. 91 (deposito dell'atto costitutivo); 92 (trascrizione delle deliberazioni relative a fondazioni di rappresentanze o sedi); 94, 95, 96 (formalità varie relative alla costituzione della Società) e via dicendo per altri 16 articoli del codice di commercio, non ha forse sempre inteso punire fatti anteriori alla cessazione dei pagamenti?

E non sono necessariamente anteriori i fatti, elencati nella seconda parte dell'art. 863, come costituenti il reato di bancarotta fraudolenta e cioè; al numero 1° "omissione dolosa di pubblicazione del contratto sociale" - 2° falsa indicazione del capitale sottoscritto o versato - 5° operazioni dolose che hanno causato il fallimento della società?

Solo la distribuzione di dividendi inasussistenti (n. 3) ed il prelevamento doloso non consentito dall'atto di società (n. 4) dovrebbero essere posteriori alla cessazione dei pagamenti senza che il legislatore lo abbia accennato, mentre sarebbe stata una

condizione troppo importante per essere taciuta e mentre il legislatore quando ha voluto non ha risparmiato codesta menzione, come nel n.4 dell'art.856.

Ma, si dice, era una condizione implicita e necessaria perché se i dividendi distribuiti restano nei limiti del capitale sociale, non vi è danno per i creditori.

A chi negava il moto, il filosofo rispose mettendosi a camminare e così, a chi nega il danno dei creditori in conseguenza della violazione dei numeri 3 o 4 dell'art.863, basterebbe ricordare che i creditori della Sconto, secondo anche l'ultima relazione Gidoni, hanno certamente perduto più del 30 % dei loro crediti!

Il danno è potenziale così nel caso del n.3 dell'art.863, come nel caso del n.1 "omissione dolosa di pubblicazione del contratto sociale" e del n.2 "falsa indicazione del capitale sottoscritto e versato": nell'uno e nell'altro caso, precisamente come in quello enunciato nel n.3, si traggono dolosamente in errore i creditori sulla consistenza vera del patrimonio sociale e si inducono ad aver fiducia in una Società cui essi non l'accorderebbero, qualora ne conoscessero le vere condizioni (Relazione Mancini sul codice di commercio, n.96 pag. 399). Identico il dolo, identico l'effetto dannoso, con questo in più, nei casi contemplati dai N.3 e 4, in confronto dei precedenti, che, oltre l'inganno sulle condizioni della Società, si diminuisce anche effettivamente il capitale sociale.

Dal che deve arguirsi che non solo non è richiesto dal legislatore, ma è contrario allo spirito ed alla ragione della legge il pretendere che, verificandosi i casi di distribuzione di interessi insistenti e di prelevamenti indebiti, questi non siano punibili con le sanzioni che colpiscono la bancarotta fraudolenta, se non in quanto sussista già la cessazione dei pagamenti. Ed è altresì contrario alla stessa ragione della legge, protezione dei creditori e del pubblico contro gli artifici atti ad ingannarli sulle vere condizioni della società - 863 n.1,2,3 e 4 - il pretendere che la legge non sia applicabile se i dividendi che si pretendono prelevati sugli utili (come falsamente si fece credere) trovino capienza sul capitale o sulle riserve, siano queste occulte o palesi; talché non intacchino diretta-

mente le ragioni creditorie.

Viene così ad essere dimostrato, anche per altra via, essere inutile e superflua ogni altra indagine quando si è raggiunta la prova che i 40 milioni di utili lordi, per l'esercizio 1920, non esistevano.

SULLE SINGOLE RESPONSABILITA' PER PARTECIPAZIONE O CONCORSO DOLOSO
AL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

Come è stato già ricordato, gli imputati Signori: Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Senatore Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo, Scalini Senatore Enrico, membri del Comitato Centrale e Combe Alfredo Direttore Centrale sono stati rinviati a giudizio dalla Commissione d'istruzione per rispondere di bancarotta fraudolenta per aver distribuito utili inesistenti e per aver distratto dall'attivo le somme percepite come percentuali sugli utili suddetti.

La loro opposizione essendo inammissibile ed essendo inefficace a loro riguardo la invocata disposizione dell'art. 134 cod. di proc. pen. perché la Commissione d'accusa ritenne doversi respingere le eccezioni pregiudiziali, nessun provvedimento deve dare la Commissione per gli imputati suddetti, di cui resta fermo il rinvio a giudizio.

Altrettanto è stato già detto precedentemente riguardo agli stessi imputati ed al sig. Mario Perrone, i quali furono rinviati a giudizio per indebito prelevamento di L. 360.000 dalla Commissione d'istruzione con il capo V° della sua sentenza in base alle disposizioni degli art. 860, 861 e 863 n. 4 del cod. di comm.

Fu pure ampiamente dimostrato come nel solo on. Guglielmo Marconi, affatto ignaro della avvenuta distribuzione, potesse riconoscersi l'assoluta mancanza di volontarietà e sembra appena necessario aggiungere che invano il sig. Mario Perrone pretese, con reiterate deduzioni difensive, trovarsi in condizione eguale a quella dell'on. Marconi.

E' vero che il sig. Mario Perrone non prese parte alla deliberazione del Consiglio, ma è anche vero che egli ebbe sott'occhio il prospetto di distribuzione e lo firmò per quietanza della somma assegnatagli e questo basta esuberantemente per costituire una differenza essenziale fra la sua posizione, in ordine alla imputabilità, e quella dell'on. Marconi.

Riguardo a tutti gli altri imputati del reato di bancarotta fraudolenta per distribuzione e percezione di utili inesistenti signori: 1°) Marconi Guglielmo Senatore del Regno, 2°) Perrone Mario 3°) Leonardi Cattolica Pasquale Senatore del Regno, 4°) Borletti Senatore, 5°) Calegari Roberto, 6°) Da Zara Giuseppe, 7°) Dreyfus Louis, 8°) Goudrand Francesco, 9°) Gruss Giuseppe, 10°) Introvini Leopoldo, 11°) Lazzaroni Luigi, 12°) Mabillean Leopoldo, 13°) Medici del Vascello Luigi, 14°) Moretti Giuseppe, 15°) Piacenza Mario, 16°) Perrone Pio, 17°) Pozzi Mario, 18°) Reina Filippo, 19°) Solari Luigi, amministratori 20°) Muratori Nullo, 21°) Reali Attilio, 22°) Tucci Ernesto, 23°) Wirz Emilio, 24°) Canziani Federico, direttori centrali e riguardo ai sindaci 25°) Bruno Edoardo, 26°) Cometti Ottorino, 27°) Paoletti Emilio, 28°) Puri Alessandro, imputati questi ultimi di aver cooperato nella consumazione del suddetto reato, la Commissione permanente d'istruzione dichiarò non farsi luogo a procedere perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato.

La Commissione d'accusa non può aderire per tutti i suddetti ventotto imputati, rimasti ventisette per la morte del Da Zara, alla formula di proscioglimento come sopra adottata, essendosi convinta, dallo esame degli atti, che per alcuni di essi, come si dirà fra poco, non corrisponda alle risultanze processuali.

Frattanto occorre distinguere.

Per dieci dei ventisette imputati ora elencati e precisamente per i signori: Marconi, Piacenza, Perrone Mario, Gruss, Dreyfus, e Solari amministratori; Wirz, Muratori, Tucci e Reali direttori, il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria innanzi la Commissione d'istruzione, aveva già chiesto dichiarazione di non luogo a procedere per non aver preso parte alle relative deliberazioni e coerentemente contro di essi non elevò opposizione, come non la propose

la Parte Civile, cosicchè resta fermo per essi il proscioglimento ordinato dalla Commissione d'istruzione.

L'indagine sulla responsabilità soggettiva riguarda dunque gli altri dodici consiglieri di amministrazione, non facenti parte del Comitato Centrale, e cioè i signori: Leonardi Cattolica Pasquale, Senatore del Regno - Borletti Senatore - Calegari Roberto - Gondrand Francesco - Introvini Leopoldo - Lazzaroni Luigi - Mabilleano Leopoldo - Medici del Vascello Luigi - Moretti Giuseppe - Perrone Pio - Pozzi Mario e Reina Filippo; il Direttore Centrale sig. Canziani ed i *Cinque* sindaci signori: Bruno, Cometti, Paolotti, *Puri Bianchi*.

La Commissione d'istruzione, relativamente ai dodici amministratori suddetti, considerò che essi, avendo minori attività (in confronto dei membri del Comitato Centrale) nella gestione sociale ed anche minore specifica competenza, non potevano possedere la piena conoscenza della vasta azienda sociale ed essere in grado di cogliere il mendacio del bilancio, di cui mancò in loro la scienza.

Oppongono il Pubblico Ministero e la Parte Civile essere arbitraria ed illogica la differenza fra amministratori che facevano parte e amministratori che non facevano parte del Comitato Centrale: tutti, dice il Pubblico Ministero, ebbero parte volontariamente nello stesso fatto - distribuzione di dividendi manifestamente non sussistenti - ; tutti quindi ne sono responsabili nella stessa maniera.

Sembra alla Commissione di accusa che il Pubblico Ministero, col ragionamento qui sopra sintetizzato, abbia trascurato quanta parte di elemento soggettivo vi sia nella definizione del fatto imputabile, contenuta nell'art. 863 n. 3 del cod. di comm. Non basta che i dividendi siano insussistenti; devono esserlo manifestamente e possono esser tali per alcuni che ebbero notizie, ad altri ignote, cosicchè la Commissione d'istruzione non poteva non fare la distinzione, che gli oppositori chiamano a torto arbitraria e che corrisponde del resto alla consueta indagine diretta ad ammettere o ad escludere il dolo in chiunque sia imputato di un de-

litto.

Seguendo in ciò l'argomentazione della Commissione istruttoria, questa Commissione non può dissimularsi la grande differenza, relativamente alla manifesta insussistenza di utili, che corre fra i membri del Comitato Centrale, che era l'organismo propulsore di tutta l'attività della Banca di Sconto, e gli altri membri del Consiglio di amministrazione che più raramente erano convocati ed ai quali, nelle non frequenti sedute, venivano presentate proposte già preparate dal Comitato Centrale.

Non può escludersi che essi, o alcuni di essi, ignorassero le vere condizioni della Banca ed in conseguenza non può dirsi provato che ad essi i dividendi apparissero manifestamente insussistenti, ma sarà provato il contrario?

Questo è il punto in cui la Commissione d'accusa crede di doversi discostare alquanto dalle conclusioni della Commissione istruttoria.

La Commissione stessa, in considerazione della minore attività amministrativa consentita dallo Statuto ed effettivamente spiegata dai semplici consiglieri, ritenne "che costoro non potevano indubbiamente possedere, a differenza dei membri del Comitato Centrale, la piena conoscenza della vasta azienda sociale ed essere quindi in grado di cogliere il mendacio del bilancio, di cui perciò mancò loro la scienza." ed in conseguenza di questa sua convinzione esclude che il fatto addebitato ai semplici consiglieri costituisca reato.

Così ragionando, per semplice presunzione, si verrebbe alla conseguenza di ritenere, per principio, inapplicabile l'art. 863 del cod. di commercio, perché in ogni società, grande o piccola, vi è sempre o un presidente o un consigliere delegato, il quale prepara il lavoro del consiglio e ne esegue le deliberazioni, ed ogni consigliere avrebbe, per ciò solo, il diritto ad affermarsi ignaro delle vere condizioni della Società. Nella Banca di Sconto le funzioni, abitualmente riservate al presidente o al consigliere delegato, erano diluite nel Comitato Centrale, ma non perciò ne risultavano diminuite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Grande e complicato era l'organismo della Banca di Sconto e difficile perciò rendersi conto minutamente delle sue vere condizioni, ma

d'altra parte più numerose furono certamente per i consiglieri le cause di allarme e soprattutto più notorie, dato che fin dal 1920 cominciassero la campagna, di cui si è tanto parlato, contro il credito dell'Istituto, campagna che poteva esplicarsi solo addebitando alla Sconto operazioni disastrose e perdite gravi. A parte che pur troppo la campagna non sarebbe stata calunniosa, non dovevano forse queste accuse, certamente notorie (altrimenti non si concepirebbe la campagna di cui si dolgono gli imputati) mettere sull'avviso tutti gli amministratori, membri o no del Comitato Centrale?

Certo, si risponde, fu colpa non aver fatto le indagini opportune, ma i reati colposi furono amnistiati e solo possono gli amministratori rispondere in sede civile della loro negligenza.

Sembra alla Commissione d'accusa che così si eluda la questione, piuttosto che risolverla: se la colpa grave fu in molti casi equiparata al dolo si è perché non può presumersi che un uomo di media intelligenza trascuri ciò che la comune degli uomini non trascurerebbe.

E non erano certo uomini di media intelligenza gli amministratori della Banca di Sconto, non appartenenti al Comitato Centrale; erano tutti, dal più al meno, uomini di affari, capitalisti, industriali, membri di Consigli di amministrazione in altre Società, tali cioè per cui non costituiva linguaggio ignoto e difficile quello delle cifre di un bilancio, intorno a cui avevano il diritto di chiedere tutte le spiegazioni, di fare tutte le indagini. Che la prova della loro scienza non sia completamente raggiunta con queste presunzioni, per quanto gravi esse siano, ammette anche la Commissione d'accusa; ma non può ammettere che si sia raggiunta la prova contraria, che pure era necessaria, dato che il fatto volontario dell'approvazione del bilancio sussista e la presunzione della scienza inerente a cotesta volontarietà sia rafforzata da altre presunzioni non meno gravi.

Questo premesso, non resta che applicare le norme generali di procedura, prescritte dall'art. 274 del cod. di proc. pen.

"Art. 274 - Il giudice istruttore o la sezione di accusa,

"nella rispettiva sentenza, dichiara non doversi procedere, enuncian-
"done espressamente la causa nel dispositivo, se riconosca che il
"fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il
"fatto non costituisce reato, o che l'azione penale è prescritta o
"non può essere promossa o proseguita."

Le ultime due ipotesi sono fuori di questione, ma neppure si
adattano al caso degli imputati di cui si parla: le prime 3 perché
il fatto sussiste, fu commesso dagli imputati e costituirebbe reato
se commesso dolosamente.

Prosegue l'art. 274:

"Se non risultano sufficienti prove che il fatto sussista, o
"che l'imputato lo abbia commesso o che vi abbia concorso, o non ri-
"sultano sufficienti le prove della sua colpevolezza..... si di-
"chiara non doversi procedere per insufficienza di prove."

Questa sembra alla Commissione d'accusa l'ipotesi unica che
convenga alla posizione giuridica degli imputati rispetto alla viola-
zione della legge penale ad essi addebitata e l'adotta, così in con-
fronto degli amministratori non facenti parte del Comitato Centrale,
come in confronto del Direttore Canziani e dei Sindaci.

Alcuni degli amministratori, come ad esempio l'Introvini, offri-
rono qualche elemento di prova che potrebbe in qualche modo avvalora-
re l'ipotesi della ignoranza in cui tutti affermarono essere intorno
alle vere condizioni della Banca di Sconto. Ma trattasi di graduazio-
ni e di attenuazioni di poca importanza in confronto della volonta-
rietà dell'atto e della gravità delle presunzioni di consapevolezza
superiormente accennate.

Il Canziani afferma anche lui di avere ignorato le condizioni
generali dell'Istituto ed aggiunge di essersi limitato ad eseguire
gli ordini che riceveva. Sta in fatto però che egli esercitava fun-
zioni direttive ed era in grado di conoscere i lati deboli del bilan-
cio che aveva concorso a formare. Anche per lui quindi, mantenendo
il proscioglimento, non si può giungere fino ad escludere in modo as-
soluto che abbia preso parte alla consumazione del reato, potendosi
solo concedere che siano insufficienti le prove della sua colpevolez-
za.

ni quelli che, provengono dalle riserve occulte, ossia dal capitale sociale, colmaremo la perdita della Green Star che sarebbe dovuta per carico al bilancio del 1930, chiudersi con 40 milioni di utili lordi, già assorbiti dalle sole due partite fino ad ora accennate.

e) Oltre queste ed altre perdite nascoste fra le pieghe del bilancio, vi sono spese segrete in meno, come quella per gratificazione contrattuale agli impiegati che fu portata in bilancio per 4 milioni (cifra tonda), mentre ne furono pagati e se ne dovranno pagare otto milioni, con una differenza cioè in meno di milioni 4; come quella di 4.048.573 di utili per buoni del tesoro rumeno, dei quali si dice, per giustificarli, che rappresentino quote annuali di interessi, ma si face che modesti titoli, essendo stati comperati a 93,60 ed essendo dissociati al dicembre 1930 intorno a 60, non solo erano stati assorbiti gli interessi dell'annata decorrea, ma una parte del capitale.

Ed altre perdite notevolissime furono tacite, altri utili artificialmente aumentati, di cui si occupò dettagliatamente la accusa pubblica e quella privata, ma che, per essere meno evidenti, possono in questa sede essere trascurati, dato che la infedeltà del bilancio risalta già dal fin qui detto e che lo entrare a discorrere di partito, anche ingiustamente contestate, condurrebbe ad ammettere la possibilità di una perdita nonabile, che la Commissione d'istruttoria finalmente esecuta come mezzo superfino allo accertamento della verità, che da tante prove e da infiniti indizi seri e concordanti prorompe.

4) Potrebbe anche parlarsi della svalutazione delle partecipazioni e dei crediti (relazione Perloso vol. III° fol. 114 a 133; vol. IV° fol. 31 a 36) che fu eseguita per 57 milioni, mentre era noto agli amministratori che le partecipazioni ed i crediti pericolanti ascendevano a somma molto maggiore, perché in crisi incipiente od inoltrata molte delle industrie, a cui partecipava col proprio capitale la Banca di Sconto o che

"delitto di aggristaggio (art. 293 cod. pen.), mancando quello del
"mezzo fraudolento, che è il suo elemento caratteristico: poiché
"non essendo sufficiente a determinarlo il solo acquisto delle a-
"zioni sociali, che è bensì un reato (art. 247 n. 3 cod. comm.), ma
"non porta con sé, non ha per suo contenuto intrinseco il caratte-
"re di un raggiro; era necessario che l'acquisto medesimo venisse
"nella sua esplicazione esteriore circondato di forme per sé stesse
"insidiose, efficaci a sorprendere la pubblica fede; ora non può
"sostenersi che ciò si sia verificato per il modo di procedere al-
"l'acquisto delle azioni sociali attraverso la Banca Italo-Caucasi-
"ca, essendo questo modo notorio, generalmente conosciuto negli am-
"bienti di borsa e quindi sfornito del carattere di raggiro che de-
"ve informare il mezzo fraudolento."

Il Pubblico Ministero e la Parte Civile elevano opposizione
contro il proscioglimento dei Signori: Pogliani e Paoletti ordina-
to dalla Commissione d'istruzione in base alla motivazione surrife-
rita, allegando che l'acquisto delle proprie azioni eseguito appa-
rentemente da un terzo (Banca Italo-Caucasica) era mezzo fraudolen-
to atto ad ingannare il pubblico sul valore del titolo e che perciò,
in coerenza di quanto aveva ritenuto sulla esistenza (ampiamente
provata e confessata) del fatto materiale e sulla intenzione (con-
fessata) di produrre con tal mezzo un aumento nel valore delle azio-
ni, la Commissione d'istruzione doveva rinviare a giudizio ambedue
gli imputati.

La Commissione di accusa ravvisa pienamente fondata l'opposi-
zione, perché tutti gli atti successivi, mediante i quali si sono,
a varie riprese, prodotti in "Borsa" aumenti sulle quotazioni delle
azioni della Banca di Sconto, sono ampiamente provate e, come si è
detto, confessate; perché è pure provato, dal semplice esame dei li-
stini di Borsa esistenti in atti e dal rapporto fra le quotazioni
giornaliere e i vari acquisti risultanti dai fissati dell'agente
di cambio sig. Paoletti, che l'aumento effettivamente si ottenne;
perché infine non si può elevar dubbio sull'elemento intenzionale,
confessato anch'esso dal Pogliani e dal Paoletti, i quali ammisero
ambedue che gli acquisti si facevano per sostenere il titolo, il

che significa aumentarne artificiosamente la quotazione.

Né vale al Pogliani addurre come scusa che egli era costretto a sostenere artificiosamente il titolo perché altri cercava di deprimerlo.

O i ribassisti vendevano apertamente perché convinti che il titolo non valesse il suo equivalente in denaro ed usavano di un proprio diritto, contro il quale il Pogliani ingiustamente reagiva; o i ribassisti usavano mezzi fraudolenti e dovevano essi venir denunciati per agiotaggio, non già fronteggiati commettendo lo stesso delitto.

Si obietta dunque che il mezzo non era fraudolento e si aggiunge che mancava il fine di lucro.

A proposito del fine di lucro, deve ricordarsi che il reato di agiotaggio appartiene alla categoria dei reati contro la fede pubblica e che ne è estremo essenziale, oltre il dolo nello agente ed il mezzo efficace, il danno potenziale che deriva necessariamente dal perturbamento del mercato, (in ciò concretandosi la essenza del reato e non nel lucro personale dell'agente) e si avrebbe anche se l'agente, anziché ritrarne un lucro, avesse risentito una perdita a seguito delle sue manovre fraudolenti.

Del resto il Pogliani aveva certamente interesse, non solo perché risulta (vol.IV° fol.dal 387 al 396) che egli vendette titoli della Banca di Sconto mentre ne faceva comperare dal proprio Istituto per mezzo della Caucasica (vol.IV° fol.387) e realizzò naturalmente un prezzo, che altrimenti non avrebbe conseguito, ma anche perché, con la manovra artificiosa, manteneva la propria posizione e i lauti compensi come amministratore della Banca di Sconto.

Più immediato e tangibile, anche se meno rilevante, era il vantaggio che dalle illecite operazioni conseguiva l'agente di cambio Paoletti.

Resta la fraudolenza del mezzo, consistente nel far comparire acquirente un prestanome, quale indubbiamente era la Banca Italo Caucasica: secondo la Commissione d'istruzione questo non basta, ma era necessario che l'acquisto venisse circondato di forme in-

sidiose atte a sorprendere la pubblica fede.

Basta semplicemente tentare di raffigurarsi in che potessero consistere coteste insidie per persuadersi che nessuna poteva immaginarsene di più efficace di quella di far credere a numerose richieste (inesistenti) del titolo, che, appunto in ragione delle domande, era apprezzato dal pubblico, ignaro del suo valore intrinseco. Né si dica che tutti in Borsa conoscevano il trucco, sapendo che la Caucasica comperava per la Banca di Sconto; lo sapeva il comm. Stringher, dice il Pogliani; lo sapevano il comm. Toeplitz della Banca Commerciale; il comm. Vicentini del Banco di Roma. Questi alti finanzieri non erano tutti, e del resto poco importa che il raggiro fosse noto in "Borsa" quando era ancora atto ad ingannare il grosso pubblico contro il quale in fondo era diretto e quando l'inganno effettivamente sortiva il suo effetto.

Del resto se i raggiiri atti a deprimere un titolo consistono nel diffondere false notizie a carico dell'ente che lo ha emesso, per diminuirne il credito, in che potrebbe consistere il raggiro per produrre l'aumento artificiale del prezzo, se non nel far credere che il valore del titolo sia maggiore di quello effettivo?

I signori Pogliani e Paoletti ricorsero alla compra di azioni per il tramite di un prestanome; ma non trascurò ad ogni modo il Pogliani l'altro mezzo, non meno fraudolento, di far comparire in bilancio utili inesistenti che, se è reato per se stesso, è anche, relativamente all'aggiotaggio, il mezzo più efficace per completare l'inganno, talché gli estremi del reato ^{previsto} ~~reale~~ e punito dall'art. 293 del cod. pen. appariscono, sotto ogni riguardo, completi tanto a carico del Pogliani, quanto a carico del Paoletti per la sua cooperazione, avendo egli ripetutamente sostenuto esser notorio a tutti, e naturalmente a lui, che gli acquisti per sostenere il titolo contro le manovre ribassiste, si facevano a nome della Caucasica, ma effettivamente nello interesse e con denaro della Banca di Sconto.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ACCUSA
Visti gli art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, 19 e 56 del Regolamento Giudiziario del Senato, 863 n. 3 e 4, 860, 861

codice di commercio, 1° del R. Decreto 28 Dicembre 1921 n.1861, 1° del R. Decreto 22 Dicembre 1922 n.1641, 1° del R. Decreto 31 Ottobre 1923 n.2278, 45, 293, 79, 63, 85 codice penale e 134 284, 343, 480 codice di procedura penale

Accogliendo, per quanto di ragione, le opposizioni del Pubblico Ministero e della Parte Civile e dichiarando inammissibili le opposizioni interposte dagli imputati Pogliani Angelo, Scalini Enrico Senatore del Regno, Gavazzi Ludovico Senatore del Regno, Galimberti Carlo, Bertarelli Luigi, Venzaghi Achille, Galazzi Ernesto e Combe Alfredo, rispetto al quale dichiara anche inammissibile l'appello con cui esso insiste nella domanda di perizia;

In parziale riforma della sentenza 1° Giugno 1923 della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

DISPONE COME APPRESSO

1°) Mantiene fermo il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia, disposto col capo III° della sentenza impugnata, degli Amministratori Signori: Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico Senatore del Regno, Mazzanti Luigi Rappaport Leo, Scalini Enrico Senatore del Regno e del Direttore Centrale sig. Combe Alfredo, quali imputati:

a) del delitto preveduto dall'art.863 N.3, in relazione all'art.861 secondo capoverso del codice di commercio e 1° del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n.1861, per avere, nella loro rispettiva qualità di amministratori e direttore centrale della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza 29 dicembre 1921 del Tribunale di Roma, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L.25.200.000, pari a un dividendo dell'8 % sulle azioni

b) del delitto preveduto dagli art.863 1° capoverso, 860 861 secondo capoverso del codice di commercio e 1° del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n.1861, per avere, nella suddetta

loro rispettiva qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto la somma di L.1.269.612,13 quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920 e la somma di L.566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai direttori, condirettori e vicedirettori della Banca

2°) Mantiene ferma, relativamente alle imputazioni suddette, la dichiarazione di non luogo a procedere in confronto degli amministratori Marconi Guglielmo, Perrone Mario, Dreyfus Louis, Gruss Giuseppe, Piacenza Mario, Solarì Luigi e dei direttori centrali Muratori Nullo, Reali Attilio, Tucci Ernesto, Wirz Emilio perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato

3°) Dichiarà non doversi procedere per i fatti, di cui alle lettere a) e b) del capo III° per insufficienza di prove della loro colpevolezza riguardo agli amministratori signori: Leonardi Cattolica Pasquale Senatore del Regno, Borletti Senatore, Calegari Roberto, Gondrand Francesco, Introini Leopoldo, Lazzaroni Luigi, Mabillean Leopoldo, Medici del Vascello Luigi, Moretti Giuseppe, Perrone Pio, Pozzi Mario, Rejna Filippo: riguardo ai sindaci signori: Bianchi Vittorio Emanuele, Bruno Edoardo, Cometti Ottorino, Paoletti Emilio e Puri Alessandro e riguardo al direttore centrale Canziani Federico

4°) Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia dei signori: Pogliani Angelo e Paoletti Ottorino, per rispondere il primo - il Pogliani - anche del delitto di aggrataggio continuato preveduto negli art.79 e 293 del codice penale, per avere in Roma in più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal giugno 1920 fino al dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Paoletti Ottorino, per conto della Banca Italo-Caucasica che serviva da prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni.

Ed il secondo - il Paoletti Ottorino - per avere cooperato imme-

